



**Osservatorio Tributario n. 3/2017  
Maggio – Giugno 2017**

**Rassegna di Legislazione  
Dottrina  
Prassi Amministrativa  
Giurisprudenza**

<b>In evidenza</b>	
<b>ACCORDI INTERNAZIONALI</b>	La <i>branch exemption</i> tra criticità e prospettive
	<b>G. ALBANO e R. SPAZIANI, in Corr. Trib. 18/2017</b>
<b>ACCORDI INTERNAZIONALI</b>	L’Azione 4 del progetto BEPS e i suoi riflessi per il settore finanziario
	<b>F. PITRONE, in Strum. fin. e fisc. 29/2017</b>
<b>IRES</b>	IRES – Fusione inversa – Effetti sulle riserve in sospensione di imposta dell’incorporante
	<b>Ris. Agenzia delle entrate 24 maggio 2017, n. 62/E</b>
<b>REDDITI DI IMPRESA</b>	Transizione all’IFRS 9: profili fiscali della valutazione dei crediti verso la clientela delle banche
	<b>F. DE ANGELIS e W. RUGIERO, in Strum. fin. e fisc. 29/2017</b>
<b>REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE</b>	<i>Welfare</i> aziendale: spunti di riflessione su detassazione dei premi e componenti esenti del reddito
	<b>G. SEPIO e G. SBAGAGLIA, ne Il fisco 18/2017</b>
<b>REGISTRO</b>	Registro (imposta di) – Conferimento di ramo d’azienda in società e successiva cessione delle partecipazioni – Riqualficabilità in cessione d’azienda
	<b>Cass., sez. trib. 12 maggio 2017, n. 11873</b>



**PROVVEDIMENTI EMANATI E PUBBLICATI IN G.U. DAL 1 MAGGIO AL 30 GIUGNO 2017**

Decreto Legge 16 maggio 2017, n. 89.	Pag. 1
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 giugno 2017.	“ 1
Legge 21 giugno 2017, n. 96.	“ 1
Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 27 giugno 2017.	“ 2

**ACCERTAMENTO (Principi e norme generali)**

Accertamento – Attuazione del regime di adempimento collaborativo disciplinato dagli artt. 3 e seguenti del D. Lgs. N. 5 agosto 2015, n. 128. <b>Provv. Agenzia delle entrate 26 maggio 2017, n. 101573.</b>	“ 3
Accertamento – Abuso del diritto – Operazione di fusione – Risparmio di imposta derivante da una normativa <i>ad hoc</i> successiva – Elusione – Insussistenza. <b>Cass., sez. trib. 8 marzo 2017, n. 5943.</b>	“ 3
Accertamento – Definizione degli accertamenti in corso – Estensione degli effetti per tutti i coobbligati solidali. <b>Cass., sez. trib. 26 maggio 2017, n. 13282.</b>	“ 4

**ACCORDI INTERNAZIONALI (Principi e norme generali)**

“La <i>branch exemption</i> tra criticità e prospettive” di <b>G. ALBANO</b> e <b>R. SPAZIANI</b> .	“ 4
“I finanziamenti infruttiferi infragruppo nell’ambito del <i>transfer pricing</i> ”, di <b>R.A. PAPOTTI</b> e <b>F. MOLINARI</b> .	“ 5
“L’Azione 4 del progetto BEPS e i suoi riflessi per il settore finanziario”, di <b>F. PITRONE</b> .	“ 6

**AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI**

“ <i>Patent box</i> : la riduzione del <i>foreign tax credit</i> può far perdere <i>appeal</i> all’incentivo”, di <b>G.M. COMMITTERI</b> e <b>M. SEBASTIANELLI</b> .	“ 6
“ <i>Patent box</i> : aspetti dichiarativi”, di <b>A.R. DONESANA</b> e <b>P. ANGELILLIS</b> .	“ 7
“I primi accordi preventivi sul <i>Patent box</i> ”, di <b>M. PENNESI</b> e <b>M. D’AVOSSA</b> .	“ 7

**VIOLAZIONI E SANZIONI**

Violazioni e sanzioni – <i>Favor rei</i> – Si applica ai giudizi in corso. <b>Cass., sez. trib. 27 giugno 2017, n. 15978.</b>	“ 8
--	-----

## CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Commissioni tributarie

Contenzioso tributario – Commissioni tributarie – Giudicato relativo a quote di ammortamento – Ultrattività del giudicato.

**Cass., sez. trib. 28 giugno 2017, n. 16064.**

**Pag. 8**

## ACCORDI INTERNAZIONALI – Redditi transnazionali CFC

- “Il punto sul nuovo regime CFC”, di **R. GABRIELLI** e **A. FASOLINO**. “ 9
- “Calcolo del reddito imponibile ai fini CFC: impatto dei principi contabili adottati dall’impresa controllata estera”, di **M. GIACONIA** e **A. PREGAGLIA**. “ 9
- “Dividendi provenienti da regimi fiscali privilegiati, regime CFC e credito d’imposta indiretto”, di **G. ROLLE**. “ 10
- “*Foreign tax credit* limitato: la Corte di giustizia UE ammette la doppia imposizione giuridica all’interno dell’Unione europea”, di **C. VECCHIO**. “ 11

## IRES

- “Il credito di imposta “indiretto” per gli utili provenienti da soggetti esteri *black list*” di **G. ALBANO** e **F. IACHINI**. “ 12
- “Il credito d’imposta “indiretto”: modalità di calcolo in dichiarazione e problematiche di diritto transitorio”, di **G. ASCOLI** e **M. PELLECCIA**. “ 12
- “Il trasferimento delle partecipazioni di controllo alla casa madre non interrompe il consolidato”, di **A. MASTROBERTI**. “ 13
- “La residenza nello scambio di partecipazioni mediante conferimento”, di **G. ZIZZO**. “ 13
- IRES – Fusione inversa – Effetti sulle riserve in sospensione di imposta dell’incorporante  
**Ris. Agenzia delle entrate 24 maggio 2017, n. 62/E**. “14
- IRES – Svalutazione dei crediti – Accantonamenti per rischi su crediti – Limite massimo di deducibilità  
**Ris. Agenzia delle entrate 8 giugno 2017, n. 65/E**. “ 15
- IRES – Plusvalenza derivante da contratto di “*sale and lease back*” - Imputazione  
**Ris. Agenzia delle entrate 23 giugno 2017, n. 77/E**. “ 15
- IRES – Società madri e figlie aventi sede in Stati membri diversi – Regime fiscale comune applicabile – Direttiva 90/435/CEE – Ambito di applicazione.  
**Corte di Giust. UE, 8 marzo 2017, causa n. C-448/15**. “ 16
- IRES – Sopravvenienze attive – Versamenti a fondo perduto o in conto capitale – Imponibilità – Questione di legittimità costituzionale.  
**Comm. trib. reg. di Venezia, 16 novembre 2016, n. 54/5/16**. “ 16
- IRES – *Transfer pricing* – Natura elusiva dell’operazione – Onere della prova.  
**Comm. trib. reg. di Milano, 10 marzo 2017, n. 1028/6/17**. “ 16
- IRES – Scissione – Responsabilità solidale della società scissa e beneficiaria della scissione.  
**Comm. trib. reg. di Napoli, 20 marzo 2017, n. 2502/34/17**. “ 16

## REDDITI DI CAPITALE

“Spunti di riflessione sulla qualificazione ai fini fiscali dei contratti assicurativi a contenuto finanziario”,  
di **L. ROSSI** e **S. MASSAROTTO**. Pag. 17

Redditi di capitale – Dividendi – Competenza fiscale da parte dei diversi Stati membri.  
**Corte di Giust. UE, sez. VI, 4 febbraio 2016, causa n. C-194/15.** “ 17

Redditi di capitale – Interessi per dilazioni di pagamento corrisposti ad un’impresa estera priva di stabile organizzazione in Italia – Assoggettamento a ritenuta.  
**Cass., sez. trib. 6 dicembre 2016, n. 24873.** “ 18

## RENDITE FINANZIARIE

“Con la disciplina sul *carried interest* migliora la competitività del Paese”, di **G. ANTONELLI**. “ 18

## REDDITI DI IMPRESA

“Il nuovo regime contabile e fiscale degli strumenti derivati”, di **D. AVOLIO** e **A. DEVALLE**. “ 19

“Gli strumenti derivati: riflessi fiscali a seguito delle modifiche contabili previste dal  
D. Lgs. N. 139/2015”, di **S. CALAVENA**. “ 20

“Transizione all’IFRS 9: profili fiscali della valutazione dei crediti verso la clientela delle banche”,  
di **F. DE ANGELIS** e **W. RUGIERO**. “ 22

“Chiarita la disciplina di *iper* e *super*-ammortamenti dei beni immateriali”, di **G. FERRANTI**. “ 22

“Gli interessi attivi negativi: qualificazione giuridica e profili fiscali”, di **F. FRANCONI** e **A. PREGAGLIA**. “ 24

Redditi di impresa – Operazioni di *stock lending* – Deducibilità delle commissioni.  
**Cass., sez. trib. 12 maggio 2017, n. 11872.** “ 25

## REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

“Premi di risultato ai dipendenti e *welfare* aziendale, tra chiarimenti applicabili e attesi”  
di **G. RENELLA** e **L. SANSEVERINO**. “ 26

“La tassazione del TFR erogato ad un soggetto non fiscalmente residente tra prassi e  
giurisprudenza di legittimità”, di **P. SANTARELLI** e **S. MENAGUALE**. “ 26

“*Welfare* aziendale: spunti di riflessione su detassazione dei premi e componenti esenti del reddito”,  
di **G. SEPIO** e **G. SBARAGLIA**. “ 27

“*Welfare* aziendale e detassazione del premio di risultato nell’intersezione delle recenti novità  
legislative”, di **A. TEA**. “ 27

Redditi di lavoro dipendente – Erogazioni per il *welfare* aziendale – Esclusine dal reddito di lavoro  
dipendente – Deducibilità per il datore di lavoro – Condizioni.  
**Interpello DRE Lombardia 29 novembre 2016, n. 954-1417/2016.** “ 27

Redditi di lavoro dipendente – Premi di produttività – Sostituzione con *benefit* detassati in assenza dei requisiti – Rettifiche in sede di dichiarazione dei redditi.  
**Ris. Agenzia delle entrate 9 giugno 2017, n. 67/E.** **Pag. 28**

Redditi di lavoro dipendente – Rimborso del 50% dei costi sostenuti dai dipendenti per l'utilizzo promiscuo del proprio telefono cellulare – Trattamento fiscale.  
**Ris. Agenzia delle entrate 20 giugno 2017, n. 74/E.** **“ 28**

Fondi pensione – Credito d'imposta in favore degli enti di previdenza obbligatoria e delle forme di previdenza complementare – Definizione della misura percentuale massima del credito d'imposta spettante.  
**Prov. Agenzia delle entrate 21 giugno 2017, n. 1160001.** **“ 28**

Tassazione separata – Incentivi all'esodo – Riliquidazione dell'imposta dovuta – Eventuale imposta aggiuntiva a carico del lavoratore.  
**Trib. di Roma, 13 aprile 2017, n. 3636.** **“ 28**

### IVA

“Estensione oggettiva e soggettiva dello *split payment*”, di **M. PEIROLO.** **“ 29**

IVA – Versamento saldo IVA – Differimento dei termini – Chiarimenti.  
**Ris. Agenzia delle entrate 20 giugno 2017, n. 73/E.** **“ 29**

IVA – Operazioni infragruppo – Determinazione del corrispettivo  
**Comm. trib. reg. di Firenze, 22 marzo 2017, n. 786/35/17.** **“ 29**

### REGISTRO (Imposta di)

Registro (imposta di) – Conferimento di ramo d'azienda in società e successiva cessione delle partecipazioni – Riqualificabilità in cessione d'azienda.  
**Cass., sez. trib. 12 maggio 2017, n. 11873.** **“ 30**

### IRAP

“IRAP 2017: nuovi principi contabili e problemi irrisolti”, di **L. GAIANI.** **“ 30**

## **Provvedimenti emanati e pubblicati in G.U. dal 1° maggio al 30 giugno 2017**

**Decreto Legge 16 maggio 2017, n. 89:** “Interventi urgenti per assicurare la parità di trattamento dei creditori nel contesto di una ricapitalizzazione precauzionale nel settore creditizio” (in G.U. 17 giugno 2017, n. 139)

\*\*\*\*\*

Il decreto, in vigore dal 17 giugno 2017, dispone alcuni interventi urgenti per assicurare la parità di trattamento dei creditori nel contesto di una ricapitalizzazione precauzionale nel settore creditizio.

**Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 giugno 2017:** “Approvazione dello Statuto dell’Agenzia delle entrate-Riscossione” (in G.U. 29 giugno 2017, n. 150)

\*\*\*\*\*

Il decreto approva lo Statuto di Agenzia delle Entrate – Riscossione, ente pubblico economico che, ai sensi dell’art. 1 del DL 193/2016 sostituisce le società del gruppo Equitalia, dal 1° luglio 2017. Viene previsto che il nuovo ente sia soggetto alla vigilanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze e che il suo Presidente sia quello dell’Agenzia delle Entrate.

**Legge 21 giugno 2017, n. 96:** “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo” (in S.O. n. 31 alla G.U. 23 giugno 2017, n. 144 del 23-06-2017)

\*\*\*\*\*

La legge di conversione, in vigore dal 24 giugno 2017 prevede la conferma delle disposizioni fiscali previste dal D.L. n. 50/2017.

Di seguito si illustrano alcune delle modifiche introdotte in sede di conversione:

### IVA – Split payment

Con la pubblicazione della legge di conversione sono entrate in vigore le disposizioni in materia di *split payment*. Si ricorda che il decreto legge ha esteso il meccanismo dello *split payment* a tutte le Pubbliche Amministrazioni, soggette a fattura elettronica, alle società controllate dai Ministeri, alle società controllate dagli enti territoriali e alle società quotate nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana.

Le nuove norme si applicano alle fatture emesse dal 1° luglio 2017.

Viene previsto che, su richiesta del fornitore interessato, l’Ente cliente rilasci un’attestazione circa lo *status* di soggetto cui si applica o meno lo *split payment*, che costituisce una esimente per chi emette la fattura.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze con la pubblicazione del DM 27 giugno 2017 ha reso noti gli elenchi delle Pubbliche Amministrazioni e delle società cui si applicano dette disposizioni.

### Compensazioni e visto di conformità

Viene confermata la riduzione del credito da €15.000 ad € 5.000 utilizzabile in assenza di visto di conformità. Per le dichiarazioni presentate entro il 24 aprile 2017 restano in vigore i precedenti limiti, per quelle presentate successivamente si applicano le nuove disposizioni.

Il visto di conformità per crediti superiori ad €5.000 è obbligatorio anche per i crediti IVA infrannuali e la compensazione può essere effettuata dal 10° giorno successivo alla presentazione della dichiarazione, anziché dal giorno 16 del mese successivo.

### Procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata (c.d. *Webtax* Transitoria)

Le società e gli enti non residenti, che appartengono a gruppi multinazionali con ricavi consolidati superiori a 1 miliardo di euro annui e che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi in Italia per un importo superiore a 50 milioni di euro annui avvalendosi del supporto di società di capitali o di stabili organizzazioni in Italia, appartenenti allo stesso gruppo societario, possono avvalersi della procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata per la definizione dei debiti tributari dell’eventuale stabile organizzazione presente in Italia, con riduzione a metà delle sanzioni e versando quanto dovuto in base all’accertamento con adesione.

### Detrazione IVA – Regime transitorio

Viene confermata la riduzione dei termini per l'esercizio della detrazione IVA. Il diritto può essere esercitato, al più tardi, entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno in cui il diritto è sorto (30 aprile dell'anno successivo a quello in cui si è verificata l'esigibilità dell'imposta).

Viene introdotta la disposizione transitoria in base alla quale i nuovi termini si applicano alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017, evitando l'indetraibilità dell'IVA riportata sulle fatture emesse nel 2015 e nel 2016.

In particolare viene stabilito che:

- le fatture 2015 potranno essere portate in detrazione entro il 30 aprile 2018;
- le fatture 2016 potranno essere portate in detrazione entro il 30 aprile 2019;
- le fatture 2017 potranno essere portate in detrazione entro il 30 aprile 2018.

### ACE

Viene riconfermata l'eliminazione del riferimento al capitale proprio esistente alla "chiusura del quinto esercizio precedente" e ripristinato il confronto con il capitale proprio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010 per il calcolo del rendimento nozionale.

Il beneficio ACE ha quindi natura permanente per i conferimenti in denaro dei soci e l'accantonamento di utili a riserva, fino a quando i conferimenti non verranno restituiti o gli utili accantonati non verranno distribuiti.

Viene confermata inoltre la rideterminazione delle aliquote ACE. In particolare la previsione della riduzione dell'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio: 1,6% per il 2017 e 1,5% per il 2018.

L'acconto IRES 2017 va ricalcolato considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando il nuovo coefficiente.

### IRI – Trattamento delle riserve di tutti

A seguito della conversione in legge viene integrata la disciplina dell'imposta sul reddito d'impresa mediante l'inserimento del comma 6-*bis* all'art. 55 *bis* del TUIR, che regola il trattamento fiscale delle somme ancora non ripartite tra i soci al momento dell'uscita dal regime.

Nel dettaglio, è stato previsto che, in caso di fuoriuscita dal regime, anche a seguito di cessazione d'attività:

- le somme prelevate a carico delle riserve di utili IRI concorrono a formare il reddito complessivo dell'imprenditore in corrispondenza al prelievo, nei limiti in cui le stesse sono state assoggettate a tassazione separata;
- parallelamente, ai medesimi soggetti è riconosciuto un credito d'imposta pari all'IRI in precedenza versata dall'impresa. (EM)

**Decreto Legge 25 giugno 2017, n. 99:** "Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A." (in G.U. 25 giugno 2017, n. 146)

\*\*\*\*\*

Il decreto disciplina l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.. In particolare, l'art. 7 introduce apposite disposizioni fiscali concernenti le cessioni di azienda, di suoi singoli rami, di beni e di rapporti giuridici individuabili in blocco da parte delle banche poste in liquidazione.

**Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 27 giugno 2017:** "Modalità di attuazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in materia di scissione dei pagamenti ai fini dell'IVA" (in G.U. 30 giugno 2017, n. 151).

\*\*\*\*\*

Il D.M. contiene le modalità di attuazione del c.d. *split payment*.

Il decreto modifica in particolare il D.M. 23 gennaio 2015, che a sua volta disciplina le modalità e i termini di versamento dell'IVA da parte delle pubbliche Amministrazioni.

## **ACCERTAMENTO (Principi e norme generali)**

### **Prassi Amministrativa**

#### **Accertamento – Attuazione del regime di adempimento collaborativo disciplinato dagli artt. 3 e seguenti del D. Lgs. 5 agosto 2015, n. 128.**

Prov. Agenzia delle entrate 26 maggio 2017 n. 101573, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it).

Con il provvedimento l’Agenzia delle entrate ha dettato ulteriori disposizioni attuative in materia di adempimento collaborativo.

Si tratta di un regime opzionale (disciplinato dal D.Lgs. n. 128/2015) che consente ai contribuenti di grandi dimensioni di instaurare con l’Agenzia delle entrate un contraddittorio al fine di prevenire e risolvere specifiche questioni in materia fiscale, in un momento antecedente alla presentazione della dichiarazione.

In particolare il provvedimento definisce:

- i doveri dell’Agenzia delle entrate e del contribuente (Cap. I);
- le modalità di svolgimento della procedura (Cap. II);
- le cause di esclusione e revoca (Cap. III);
- la competenza degli Uffici per l’attività di controllo (Cap. IV).

In caso di perdita dei requisiti previsti per l’accesso al regime di adempimento collaborativo o di inosservanza degli impegni assunti, l’Ufficio può dichiarare l’esclusione del contribuente con provvedimento motivato.

In particolare, costituiscono cause di esclusione:

- il conseguimento di volumi d’affari o ricavi “significativamente inferiori” ai limiti dimensionali per tre esercizi consecutivi, a meno che tale evenienza dipenda da fattori di mercato “esogeni all’impresa e da essa non controllabili”;
- la mancata comunicazione o individuazione di un rischio fiscale rilevante;
- la mancata collaborazione o trasparenza o la mancata rappresentazione di rischi fiscali significativi o di operazioni di pianificazione fiscale aggressiva.

Il provvedimento attribuisce in via esclusiva all’ufficio *Cooperative compliance* la competenza per i controlli e per le attività relative a detto regime. (EM)

### **Giurisprudenza**

#### **Corte di Cassazione**

#### **Accertamento – Abuso di diritto – Operazione di fusione – Risparmio di imposta derivante da una normativa *ad hoc* successiva – Elusione – Insussistenza.**

Cass., sez. trib. 8 marzo 2017, n. 5943, ne Il fisco 14/2017, pag. 1396.

La constatazione che un’operazione di fusione sia diretta esclusivamente ad ottenere un’agevolazione fiscale, e non sarebbe quindi effettuata per valide ragioni economiche, può costituire una presunzione quando tale operazione ha come obiettivo principale, o come uno degli obiettivi principali, la frode o l’evasione fiscale, che deve, però ritenersi insussistente allorquando l’obiettivo perseguito dal contribuente non sia né l’una, né l’altra, ma sia semplicemente un risparmio di imposta consentito da una normativa *ad hoc* introdotta successivamente al compimento di determinate operazioni (nella specie, di rivalutazione della partecipazione in società controllata), alla sola condizione che venga posta in essere proprio quell’operazione (di fusione) che l’Amministrazione finanziaria assume avere carattere elusivo.

## **Accertamento – Definizione degli accertamenti in corso – Estensione degli effetti per tutti i coobbligati solidali.**

Cass., sez. trib. 26 maggio 2017, n. 13282, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it).

Il rapporto che si costituisce tra il sostituto d'imposta e il sostituito è quello dell'obbligazione solidale passiva con il Fisco, con conseguente applicabilità dei principi disciplinanti tale tipo di obbligazioni, ivi compreso quello di cui all'art. 1306 cod. civ., riguardante l'estensione del giudicato, non essendo d'ostacolo a tale conclusione né la diversità della fonte normativa delle obbligazioni relative a sostituto e sostituito, né il carattere meramente strumentale di quella del sostituto rispetto all'altra. Opera nella specie la presunzione, stabilita dall'art. 1294 cod. civ., secondo la quale i condebitori sono ritenuti obbligati in solido se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente, e ciò in ragione dell'unicità della prestazione, almeno fino a concorrenza della ritenuta dovuta dal sostituto.

Ne consegue che la definizione agevolata di una controversia avente ad oggetto un'obbligazione tributaria gravante su più soggetti solidalmente, proposta anche da uno solo dei coobbligati, ha effetto per tutti gli altri, poiché ciò che rileva è l'unicità dell'obbligazione la cui estinzione, benché intervenuta per effetto dell'attività di uno solo degli obbligati, non può che rilevare anche nei confronti degli altri.

## **ACCORDI INTERNAZIONALI (Principi e norme generali)**

### **Dottrina**

**“La *branch exemption* tra criticità e prospettive”** di G. ALBANO e R. SPAZIANI, in Corr. Trib. 18/2017, pag. 1403.

L'articolo esamina l'ambito applicativo dell'art. 168-ter del TUIR che ha introdotto il regime di esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni di imprese residenti, e le criticità che tale regime presenta, anche alla luce delle regole attuative contenute nella bozza di Provvedimento dell'Agenzia delle entrate che è stato in consultazione fino al 31 marzo 2016.

### **L'ambito di applicazione e l'esercizio dell'opzione**

Il presupposto oggettivo del regime della *Bex* è dato dal possesso di una o più *branch*, secondo la definizione dell'art. 162 del TUIR e delle norme convenzionali eventualmente in vigore, per l'individualizzazione delle quali è prevista la possibilità di presentare all'Agenzia delle entrate l'interpello “qualificatorio”.

La *bex* è caratterizzata da alcune rigidità operative che, pur determinate da finalità antielusive, hanno suscitato notevoli perplessità, in relazione al vincolo dell'irrevocabilità dell'opzione e all'inclusione obbligatoria di tutte le *branch* all'interno del perimetro di esenzione.

Il comma 3 dell'art. 168-ter esclude le *branch black list* in assenza delle esimenti di cui all'art. 167: tali *branch* devono essere escluse dal perimetro e trattate al pari delle CFC, il cui reddito è determinato e tassato ai sensi dell'art. 167 del TUIR.

L'opzione è disciplinata dai commi 2 e 6 a seconda che le *branch* estere siano o meno costituite alla data di entrata in vigore della disciplina. Con riguardo alle *branch* già costituite l'opzione non determina *plus* o *minus*, escludendo pertanto l'applicazione dell'art. 166 del TUIR (*exit tax*).

### **Le disposizioni di *recapture***

Nell'articolo vengono esaminate le regole di *recapture* delle perdite fiscali, che sono particolarmente complesse. Dette perdite al netto degli utili, riferite alle stabili organizzazioni nei cinque periodi d'imposta antecedenti l'esercizio dell'opzione, determinano la tassazione degli utili successivamente realizzati dalla *branch* fino al loro assorbimento, con possibilità tuttavia di detrarre le eventuali eccedenze di imposte estere ai sensi dell'art. 165, comma 4, del TUIR.

Il Provvedimento disciplina il *recapture*, che è particolarmente complesso, di *branch* localizzate in più Stati, complessità che deriva dall'esigenza di utilizzare le menzionate eccedenze di imposta

estera in detrazione. Norme specifiche che garantiscono il *recapture* sono previste anche in caso di operazioni straordinarie.

### **Le operazioni straordinarie**

Le operazioni di fusione, scissione e conferimento d'azienda non producono di regola l'interruzione della *branch exemption* quando l'avente causa ha già optato o esercita l'opzione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui si producono gli effetti della riorganizzazione. Qualora l'avente causa decida di non optare (o non possa optare), la *branch* esente si considera realizzata e l'avente causa assume le attività e le passività di quest'ultima, ivi inclusi le funzioni e i rischi ad essa connessi, al valore normale, salvo il caso in cui tali operazioni vengano effettuate entro i cinque periodi d'imposta successivi all'esercizio dell'opzione. In detto caso, tali poste sono assunte dall'avente causa ai valori "storici" antecedenti all'entrata nel regime da parte del dante causa.

### **La determinazione del reddito a seguito dell'opzione**

L'art. 168-ter, comma 10, e il punto 5 del Provvedimento regolano la determinazione del reddito della *branch* durante l'opzione secondo le disposizioni in materia di reddito d'impresa del TUIR in base all'apposito rendiconto previsto dall'art. 152.

In caso di applicazione delle esimenti di cui all'art. 167 del TUIR che escludano l'applicazione del regime CFC, gli utili distribuiti se provenienti da una *branch black list* per la quale è stato disattivato il regime CFC per effetto della prima esimente, fruiscono del credito d'imposta indiretto sempreché i destinatari siano soci di controllo mentre quelli minoritari potrebbero comunque beneficiare della *pex* (vd. nota 6).

Al riguardo viene evidenziato che è difficilmente ipotizzabile l'esistenza di una *branch* estera "non genuina" o comunque non svolgente attività industriale o commerciale.

Il Provvedimento disciplina la tracciabilità dell'utile da cui scaturisce il dividendo distribuito dalla casa madre italiana, stabilendo che questa deve comunicare ai propri soci la parte dell'utile distribuito proveniente dagli Stati o territori *black list* (presumibilmente solo quelli per i quali la disciplina CFC non è stata applicata per effetto della prima esimente) unitamente al relativo credito d'imposta, ove spettante. In assenza di tale indicazione, si considerano distribuiti ai soci, in via prioritaria e fino a concorrenza, gli utili provenienti dalle *branch black list* esenti.

Il punto 9 del Provvedimento disciplina l'applicabilità delle ritenute italiane o convenzionali nel caso di pagamento di interessi o canoni, per prestiti o diritti ad esse effettivamente connessi, a beneficiari effettivi residenti in uno stato diverso dall'Italia e da quello di localizzazione della stabile.

### **Considerazioni conclusive**

Nelle considerazioni conclusive viene evidenziato che le incertezze interpretative e le rigidità legate all'irrevocabilità dell'opzione rischiano di frenare la fruibilità del regime, che potrebbe risultare appetibile solo con riguardo a particolari attività economiche (ad esempio alle imprese di costruzione operanti all'estero, i cui ricavi vengono di regola pattuiti in sede di commessa e che riescono pertanto a stimare con attendibilità i redditi attesi). (GDA)

**"I finanziamenti infruttiferi infragruppo nell'ambito del *transfer pricing*"** di R.A. PAPOTTI e F. MOLINARI, in Corr. Trib. 17/2017, pag. 1341.

In materia di *transfer pricing* e in particolare, in ambito di finanziamenti infruttiferi infragruppo, i giudici di legittimità si sono pronunciati recentemente in più occasioni in modo non sempre costante e sistematico. E' quanto emerge dal breve scritto in cui gli AA. effettuano una panoramica delle ultime sentenze sull'argomento. Con la sentenza n. 2787/14 la Corte di Cassazione, sul tema della presunzione di fruttuosità di un mutuo, ha statuito che la presunzione di cui all'art. 46 del TUIR è da considerarsi presunzione legale relativa, suscettibile di prova contraria, essendo consentita al contribuente la dimostrazione di aver effettuato l'attribuzione delle somme ad altro titolo e, dunque, non solo a titolo di "conferimenti" imputabili a patrimonio, non potendosi quindi escludere anche il prestito senza pattuizione – e quindi senza percezione – di interessi corrispettivi a remunerazione del capitale.

Con riferimento ai contratti infragruppo di mutuo a titolo gratuito, sempre la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13387/2016, ha osservato come il valore normale sottostante a un contratto di mutuo di una determinata somma di denaro non sia da considerarsi nullo, bensì sia costituito da un valore comprensivo di interessi che dovrebbero essere corrisposti nella misura corrispondente al tasso di

mercato: tale valore dovrebbe sostituirsi all'originaria gratuità dell'operazione pattuita tra le società "associate".

Questa interpretazione, che escluderebbe un finanziamento non oneroso dall'ambito di applicazione della disciplina sul *transfer pricing* condurrebbe, a giudizio degli AA, all'irragionevole conseguenza che l'Amministrazione finanziaria potrebbe contestare il corrispettivo di un'operazione inferiore a quello di mercato, mentre tale facoltà sarebbe preclusa nello scenario in cui l'importo oggetto di verifica avesse un corrispettivo nullo. (EM)

**"L'Azione 4 del progetto BEPS e i suoi riflessi per il settore finanziario"** di F. PITRONE, in Strum. fin. e fisc. 29/2017, pag. 17.

Il presente contributo analizza l'Azione 4 del progetto BEPS (*"Limiting Base Erosion via Interest Deductions and Other Financial Payments"*) ed in particolare la parte della stessa dedicata al settore finanziario, con la finalità ultima di evidenziare le tematiche maggiormente rilevanti e le criticità dell'approccio che l'OCSE predilige e raccomanda rispetto a tale settore. Secondo l'A., le regole generali raccomandate dall'Azione 4 (i.e. *fixed ratio rule* e *group ratio rule*) non dovrebbero essere mai applicabili a banche e assicurazioni e scarse, se non nulle, dovrebbero essere le misure unilaterali da introdurre per limitare i rischi di BEPS causati dalla deducibilità degli interessi passivi nel settore finanziario. Infatti, da una parte le misure unilaterali non sembrano necessarie a raggiungere gli obiettivi dell'OCSE di contrasto ai fenomeni di BEPS potendosi raggiungere medesimi obiettivi utilizzando le norme anti-abuso già esistenti nei vari ordinamenti; e, dall'altra, non appaiono in ogni caso in linea con i più generali obiettivi BEPS, perché la loro necessità dipende dalle peculiarità regolamentari e fiscali dei singoli ordinamenti e non si prestano a interventi di verifica, monitoraggio e misurazione da parte dell'OCSE. (FDA)

## **AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI**

### **Dottrina**

**"Patent box: la riduzione del foreign tax credit può far perdere appeal all'incentivo"**, di G.M. COMMITTERI e M. SEBASTIANELLI, in Corr. Trib. 20/2017, pag. 1571.

L'agevolazione rappresentata dal regime *Patent Box* per i redditi generati dagli *intangibles* potrebbe scontrarsi con un'applicazione formale del principio dettato dall'art. 165, comma 10, del TUIR, che prevede la rilevanza delle imposte pagate all'estero in misura proporzionale alla quota di reddito estero che concorre alla formazione del reddito complessivo.

Il problema del recupero delle imposte estere ai sensi dell'art. 165 del TUIR si pone nel caso in cui tra concedente e concessionario non vi siano rapporti di controllo e, conseguentemente, si applica la ritenuta convenzionale in uscita sui "canoni". In tale caso, in base al comma 10 del succitato articolo la ritenuta operata da parte del Paese della fonte non potrebbe essere integralmente recuperata attraverso il meccanismo del credito d'imposta, in quanto il reddito estero non verrebbe integralmente tassato in Italia per effetto del beneficio *Patent Box*. Caso analogo a quello dei dividendi di fonte estera, per i quali gli artt. 89 e 47 del TUIR prevedono espressamente l'esclusione dalla formazione del reddito rispettivamente nella misura del 95% e del 50,28% del loro ammontare: in questi casi, come chiarito anche dalla circolare n. 9/E/2015, *"le imposte pagate all'estero in via definitiva su tali redditi devono essere assunte, ai fini del calcolo del credito spettante, in misura pari al 5 o al 49,72 per cento del loro ammontare, ossia nella stessa percentuale nella quale i dividendi concorrono - avuto riguardo alla natura del socio - alla formazione del reddito"*. Siccome è ragionevole attendersi che molti degli asset immateriali agevolabili producano redditi all'estero, attraverso la concessione in uso a fronte di *royalties* soggette a *withholding tax*, la riduzione del credito per le imposte estere comporterebbe una penalizzazione importante rispetto al medesimo *"intangible"* che sia sfruttato (licenziato) soltanto nel territorio dello Stato. Tale penalizzazione appare apertamente in contrasto con la *ratio* del legislatore, che, introducendo il regime c.d. *Patent Box*, ha

inteso rendere “il mercato italiano maggiormente attrattivo per gli investimenti nazionali ed esteri di lungo termine” e “premiare” le imprese che svolgono attività idonee ad accrescere il valore di un bene immateriale nel nostro Paese (sostenendo i relativi costi”. Gli AA. propongono quindi un’interpretazione “adeguatrice” del comma 10 dell’art. 165 del TUIR, nel senso cioè di ritenere non operante la limitazione all’utilizzo delle imposte estere in presenza di redditi esclusi da imposizione, in virtù di disposizioni agevolative (e non quindi in applicazione di norme che strutturalmente escludono da tassazione, in tutto o in parte, alcuni componenti reddituali, come è il caso dei dividendi) ed auspicano un chiarimento da parte dell’Agenzia delle entrate sul punto. (CLP)

**“Patent box: aspetti dichiarativi”**, di A.R. DONESANA e P. ANGELILLIS, ne Il fisco 18/2017, pag. 1725.

L’agevolazione relativa al *Patent Box* si sostanzia nella detassazione parziale del reddito derivante da determinati beni immateriali. La detassazione rileva anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta con riferimento all’IRAP. Nell’articolo vengono riepilogate le istruzioni alla compilazione del Mod. REDDITI 2017 e della Dichiarazione IRAP 2017 e si soffermano su alcuni aspetti più problematici.

Un aspetto particolarmente delicato dell’agevolazione riguarda il trattamento delle perdite. In particolare, nel caso in cui, una volta esercitata l’opzione per l’anno d’imposta 2015, l’impresa verifichi che lo sfruttamento economico del bene immateriale generi una perdita, la stessa avrà facoltà di rinviare gli effetti positivi dell’opzione agli esercizi in cui lo stesso bene sarà produttivo di reddito. Inoltre, qualora le modalità di determinazione dell’agevolazione dovessero condurre ad un risultato negativo derivante dall’eccesso di costi sostenuti per il bene immateriale rispetto ai ricavi ad esso attribuibili, “tali perdite concorreranno alla formazione del reddito d’impresa di periodo”. Ciò in quanto “I componenti positivi e negativi ascrivibili al bene immateriale concorrono, infatti, in modo ordinario alla determinazione del reddito d’impresa di periodo anche quando non venga operata alcuna variazione in diminuzione per fruire dell’agevolazione”. Tuttavia, le perdite generate in vigenza del regime di *Patent Box* dovranno essere recuperate – attraverso un meccanismo di *recapture* - nel momento in cui il bene immateriale comincerà a produrre redditi (cfr. circolare AdE n. 11 del 2016). Diverso è il caso in cui dal regime di *Patent Box* si generi un beneficio fiscale e la società istante abbia un risultato di esercizio in perdita. Sul punto non ci sono chiarimenti ufficiali, tuttavia gli AA. concordano con la dottrina prevalente che sostiene che la detassazione debba operare indipendentemente dal risultato di esercizio ottenuto (utile o perdita), concorrendo a determinare il risultato reddituale anche in presenza di una perdita, la quale rileverà ai fini della determinazione del reddito secondo le regole ordinarie previste dal TUIR. In altri termini, la detassazione (variazione in diminuzione) può quindi: (i) determinare una perdita fiscale; (ii) incrementare l’importo di una perdita fiscale preesistente. Infine gli AA. evidenziano che nel modello REDDITI 2017, nel quadro di determinazione del reddito d’impresa (quadro RF, rigo RF50, colonna 2), è stato inserito un campo *ad hoc* per l’indicazione della quota di reddito agevolabile, relativa ai periodi di imposta compresi tra la data di presentazione dell’istanza di *ruling* e la data di sottoscrizione dell’accordo, al fine precipuo di consentire l’accesso al beneficio *Patent Box* fin dal periodo d’imposta in cui è stata presentata l’apposita istanza. (CLP)

**“I primi accordi preventivi sul *Patent box*”**, di M. PENNESI e M. D’AVOSSA, in Corr. Trib. 19/2017, pag. 1476.

Gli AA., dall’esperienza professionale in materia di accordi preventivi sul *Patent Box*, riepilogano gli aspetti procedurali e la richiesta di documentazione comune alle pratiche esaminate. Per quanto concerne la richiesta di documentazione, rilevano che gli Uffici richiedono sempre il bilancio di verifica relativo alla prima annualità oggetto di agevolazione, con un prospetto di raccordo con il bilancio di esercizio. Inoltre sono richieste informazioni in merito alle transazioni effettuate dalla società istante con parti correlate, con indicazioni delle controparti estere e nazionali, della tipologia di transazione effettuata e dei relativi importi. Una volta presentata la documentazione richiesta, si attiva la procedura in contraddittorio che si conclude con un accordo fra Agenzia delle entrate e

società istante che riporta il modello di definizione del reddito agevolabile che il contribuente dovrà utilizzare nei cinque anni e un esempio applicativo dello stesso. Le verifiche sulla corretta applicazione del modello nelle altre quattro annualità oggetto dell'agevolazione resta in capo agli Uffici dell'Agenzia che hanno gestito la procedura in contraddittorio con il contribuente. Tali verifiche non avranno ad oggetto la corretta applicazione del coefficiente di agevolazione, in quanto tale attività è fuori dal perimetro dell'accordo e, pertanto, sarà oggetto di controllo nel corso delle verifiche fiscali ordinarie.

Interessanti gli spunti dell'articolo riguardanti i c.d. *soft-intangibles*, ovvero, come scritto nella circolare 7 aprile 2016, n. 11/E, quei fattori legati solitamente a produzione e *marketing* che contribuiscono alla creazione di valore a cui può essere attribuita una quota parte dell'extra profitto. Tale aspetto è particolarmente rilevante nei casi in cui il contribuente abbia utilizzato il metodo del profitto residuale, ovvero abbia tentato di identificare il reddito agevolabile come la differenza tra il profitto conseguito a fronte dello svolgimento di attività "*routinarie*" ed il profitto complessivo realizzato dalla società. Un *soft-intangible* sovente oggetto di discussione è la pozione commerciale sul mercato e la *market share*. Secondo l'Agenzia delle entrate una quota rilevante dell'extra profitto potrebbe essere connessa ad economie di scala derivanti dal fatto che la società ha una posizione importante sul mercato competitivo. In tale circostanze, la discussione con l'Agenzia può raggiungere alti livelli di complessità anche se, nella sostanza delle cose, appare difficile pensare a casi in cui un'impresa abbia una posizione molto importante sul mercato competitivo senza detenere al contempo beni immateriali commerciali o tecnici di importante valore e che, effettivamente, garantiscano all'impresa stessa un vantaggio competitivo. (CLP)

## **VIOLAZIONI E SANZIONI**

### **Giurisprudenza**

#### **Corte di Cassazione**

#### **Violazioni e sanzioni – *Favor rei* – Si applica ai giudizi in corso.**

Cass., sez. trib. 27 giugno 2017, n. 15978, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it).

In applicazione del principio del *favor rei*, trova applicazione il trattamento più favorevole assicurato dallo *ius superveniens*, a condizione che vi sia un giudizio ancora in corso ed il provvedimento impugnato non sia quindi divenuto definitivo.

## **CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Commissioni tributarie**

### **Giurisprudenza**

#### **Corte di Cassazione**

#### **Contenzioso tributario – Commissioni tributarie – Giudicato relativo a quote di ammortamento – Ultrattività del giudicato.**

Cass., sez. trib. 28 giugno 2017, n. 16064, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it).

Il giudicato che dichiara la legittimità della deduzione di quote di ammortamento può essere opposto anche nei giudizi riguardanti periodi di imposta successivi, se non è mutata la situazione di fatto.

Qualora due giudizi tra le stesse parti facciano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "*petitum*" del primo.

Quanto esposto non opera se l'accertamento riguarda fattispecie caratterizzate da variabilità, quali ad esempio, la capacità contributiva o le spese deducibili.

## **ACCORDI INTERNAZIONALI – Redditi transnazionali CFC**

### **Dottrina**

**"Il punto sul nuovo regime CFC"** di R. GABRIELLI e A. FASOLINO, in La gest. Straord. Impr. 2/2017, pag. 93.

Nel corso del tempo la disciplina CFC è stata oggetto di vari interventi che hanno determinato un significativo mutamento dell'impianto originario.

Gli AA. in queste brevi note, si soffermano su alcune modifiche riguardanti: l'individuazione dei Paesi a regime fiscale privilegiato, la distribuzione dei propri profitti da parte del soggetto estero controllato, l'interpello e le nuove garanzie per il contribuente, gli obblighi di segnalazione e sanzioni e la direttiva ANTI-BEPS. (EM)

**"Calcolo del reddito imponibile ai fini CFC: impatto dei principi contabili adottati dall'impresa controllata estera"** di M. GIACONIA e A. PREGAGLIA, in Fisc. e comm. int. 4/2017, pag. 10

L'articolo esamina i criteri da adottare per il computo del reddito "virtuale" italiano della CFC *white list* ai fini della determinazione dell'aliquota di imposta da confrontare con quella italiana ai sensi dell'art. 167, comma 8-bis, del TUIR, tenendo conto della prassi amministrativa in materia, in base alla quale, indipendentemente dai principi contabili adottati dalla controllante italiana:

- se la controllata estera applica gli IAS/IFRS, il reddito della stessa va calcolato adottando le disposizioni appositamente previste dal TUIR per i soggetti IAS/IFRS;
- diversamente il reddito della controllata va calcolato applicando i criteri previsti per i soggetti non IAS *adopter*.

Tuttavia nella circolare n. 23/E del 26 maggio 2011, l'Agenzia delle entrate – alla quale veniva prospettato il caso di una controllata statunitense che adottava i principi contabili US GAAP molto simili agli IAS/IFRS – ha ritenuto che "per ragioni di semplicità" e "ai soli fini in esame" il reddito virtuale potesse essere calcolato in applicazione degli IAS/IFRS.

Gli AA. evidenziano che la prassi dell'Agenzia delle entrate si pronuncia con riguardo alle norme del TUIR da applicarsi per il calcolo del *virtual tax rate* italiano di cui all'art. 167, comma 8-bis, del TUIR sulla base dei principi contabili adottati dalla società estera controllata, ma nulla si dice in merito al rapporto tra detti principi contabili e la determinazione del reddito ai fini della sua imputazione in capo alla controllante.

Le riflessioni circa la *ratio* ispiratrice delle CFC *white* inducono gli AA. a ritenere che il ricalcolo del reddito della CFC finalizzato all'imputazione del medesimo in capo alla controllante italiana è ispirato a principi, e risponde a finalità, affatto diversi da quello volto a definire il reddito base per computare il *virtual tax rate* italiano per cui, alla luce di tale diversità di *ratio*, i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate con riguardo al calcolo dell'imposta virtuale italiana non risultano utili ai fini della determinazione del reddito CFC: sarà dunque necessario elaborare una soluzione differente.

**La determinazione del reddito CFC da imputare alla controllante**

Posto che il reddito estero da imputarsi in capo alla CFC deve, in linea di principio, essere rideterminato come se appartenesse alla società controllante così da ristabilire una sorta di parità di trattamento tra reddito prodotto in Italia e reddito di CFC, così da realizzare lo scopo antielusivo della norma, laddove l'impresa estera controllata assoggettata a regime CFC produca un risultato di bilancio differente rispetto a quello che si sarebbe ottenuto sulla base dei principi contabili applicati dalla controllante italiana, in quanto basato su criteri di valutazione diversi, sarà necessario che, ai fini della determinazione del reddito CFC, la controllante imponga e gestisca un doppio binario contabile, strumentale al ricalcolo del reddito CFC. Al risultato derivante dal "binario contabile italiano" dovranno dunque applicarsi le stesse regole per la determinazione del reddito della controllante italiana.

Tale soluzione interpretativa, oltre ad essere coerente con la *ratio* sottostante allo stesso regime CFC, ha il pregio di fornire certezza in ordine ai criteri di determinazione del reddito, tanto per i contribuenti quanto per l'Amministrazione finanziaria. Una soluzione alternativa che faccia dipendere il calcolo del reddito CFC dall'assimilazione o meno dei principi contabili utilizzati dall'impresa agli IAS/IFRS, si presterebbe a valutazioni incerte ed estremamente discrezionali, rese ulteriormente più complesse dal fatto che, molto spesso, i criteri di redazione dei bilanci esteri sono difficilmente comprensibili specie in caso di soggetti *black list*. (GDA)

**“Dividendi provenienti da regimi fiscali privilegiati, regime CFC e credito d'imposta indiretto”**  
di G. ROLLE, in Fisc. e comm. int. 6/2017, pag. 14.

La disciplina delle società controllate e dei dividendi esteri è stata oggetto, fra il 2015 e il 2016 di rilevanti modifiche e di interventi interpretativi che hanno contribuito ad evidenziare le interferenze fra le due materie.

#### **La progressiva mutazione della nozione di regime fiscale privilegiato**

Un primo punto di contatto fra trattamento fiscale dei dividendi esteri e tassazione per trasparenza delle società controllate non residenti è rappresentato dalla nozione di regime fiscale privilegiato (RFP).

Sino al 31 dicembre 2014, l'individuazione dei RFP era affidata all'elencazione redatta sulla base dei criteri di cui all'art. 167, comma 4, del TUIR ed era contenuta nel D.M. 21 novembre 2001: tale elencazione era all'epoca tassativa.

L'art. 1, comma 680, della legge di stabilità 2015 ha, con decorrenza dal 1° gennaio 2015, sancito il superamento del principio di tassatività, prevedendo – accanto ad un nuovo criterio per il quale “si considerano in ogni caso privilegiati i regimi fiscali speciali che consentono un livello di tassazione inferiore al 50% di quello applicato in Italia, ancorché previsti da Stati o territori che applicano un regime generale di imposizione non inferiore al 50% di quello applicato in Italia – l'affidamento della concreta individuazione dei regimi fiscali privilegiati ad un Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, con la specificazione che l'elenco sarebbe stato non tassativo.

L'impostazione della legge di stabilità è stata del tutto abbandonata. Infatti la legge di stabilità 2016 ha previsto il definitivo superamento dell'approccio per liste e l'adozione di un criterio esclusivamente fondato sul confronto dei livelli di tassazione. Secondo la norma attualmente vigente, infatti, “I regimi fiscali, anche speciali, di Stati o territori si considerano privilegiati laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50% di quello applicabile in Italia”.

Ai mutamenti legislativi si sommano quelli intervenuti, sempre nel 2015, sul piano regolamentare, con l'eliminazione dalla *black list* di alcuni dei Paesi dell'art. 1 (Filippine, Malaysia Singapore e da ultimo Hong Kong) e la soppressione dell'art. 3 del D.M.21 novembre 2011.

Ciascuna delle modifiche ricordate ha riguardato sia il regime dei dividendi esteri, sia quello delle CFC, sebbene con diversa decorrenza: ai fini del regime CFC la data di riferimento è quella di chiusura dell'esercizio della controllata estera, per i dividendi il regime applicabile è da individuare sulla base della data di percezione.

#### **La risoluzione 108/E e la collocazione di Hong Kong nell'ambito della nozione di regime fiscale privilegiato**

Oggetto della risoluzione n. 108/E del 2016 è la distribuzione di dividendi da una società controllata di Hong Kong ad una *subholding* residente in Lussemburgo, a sua volta controllata da una società italiana.

La distribuzione ha assunto rilievo ai fini italiani (pur se fra due società estere) in quanto i redditi della *subholding* lussemburghese risultano soggetti a tassazione per trasparenza in capo alla controllante italiana sulla base dell'art. 168, comma 8-*bis*, del TUIR.

L'articolo evidenzia i possibili effetti del caso esaminato nella citata risoluzione, avendo riguardo, da un lato, alla data di distribuzione degli utili e, dall'altro alla data del decreto che ha eliminato Hong Kong dalla *black list* (il D.M. 18.11.2014), diversa da quella della sua pubblicazione, potendo determinare effetti diversi a seconda della sequenza di tali eventi.

#### **I dividendi distribuiti fra CFC**

La peculiarità della fattispecie oggetto della risoluzione n. 108/E è il riconoscimento del credito d'imposta indiretto per i dividendi percepiti non direttamente dalla società italiana, ma da una *subholding* residente in Lussemburgo rientrando a sua volta nell'ambito di applicazione del regime CFC. Il reddito della *subholding* risulta imputabile per trasparenza alla società italiana in base all'art. 167, comma 8-*bis*, del TUIR, nella misura determinata in conformità alle regole italiane mentre il reddito della controllata residente a Hong Kong non costituisce CFC per effetto della prima esimente del comma 5 dell'art. 167 e quindi non è imputato alla controllante italiana ma i dividendi incassati dalla *subholding* lussemburghese che concorrono a formare il reddito della controllante italiana possono fruire del credito di imposta indiretto. (GDA)

#### **“Foreign tax credit limitato: la Corte di giustizia UE ammette la doppia imposizione giuridica all'interno dell'Unione europea” di C. VECCHIO, in Dir. prat. Trib. 2/2017, pag. 693.**

La questione sottoposta al giudizio della Corte di Giustizia Europea e decisa con l'ordinanza 4 febbraio 2016 (nella causa C-194/2015) riguarda la tassazione dei dividendi di fonte estera percepiti da soggetti residenti in Italia, relativi a partecipazioni di natura qualificata in una società francese tassati in Italia, limitatamente al 40% del loro ammontare, con l'aliquota progressiva Irpef.

In conformità a quanto previsto dalla Convenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni all'atto della loro distribuzione, i dividendi avevano scontato l'imposizione nello Stato della fonte mediante la ritenuta del 15%.

L'Amministrazione finanziaria italiana aveva contestato l'illegittimo utilizzo del credito per le imposte pagate all'estero sul presupposto che detto credito fosse limitato alla quota della ritenuta subita nello Stato della fonte corrispondente al 40% dell'importo lordo dei dividendi italiani, così come previsto dall'art. 165, comma 10, TUIR e che quindi dall'imposta dovuta in Italia non doveva essere detratta l'intera ritenuta alla fonte pagata in Francia.

La Corte di Giustizia Europea, alla quale il giudice ha fatto rinvio, si è espressa in merito alla conformità della disposizione nazionale (*i.e.* art. 165, comma 10, TUIR) ai principi di libera circolazione di capitali sanciti dagli artt. 63 e 65 del Trattato UE.

Il *decisum* della Corte riveste particolare interesse laddove ha ritenuto compatibile con i principi dell'ordinamento comunitario la richiamata disposizione del TUIR nella parte in cui limita la fruibilità del credito d'imposta nei casi in cui il reddito di fonte estera concorra parzialmente alla formazione del reddito complessivo.

Con riferimento all'intervento della Corte, al di là delle considerazioni in ordine alla prevalenza della norma convenzionale, quando più favorevole rispetto a quella nazionale, che avrebbe dovuto condurre il giudice a risolvere *in radice* il problema della doppia imposizione giuridica dei dividendi sancendo la prevalenza dell'art. 24 della Convenzione Italia-Francia sul citato art. 165, comma 10, TUIR, ciò che emerge dall'analisi dell'ordinanza, è l'affermazione del principio che lo Stato di residenza non ha alcun obbligo comunitario di concedere un credito d'imposta che copra la ritenuta alla fonte prelevata in un altro Stato.

Il pensiero dei giudici comunitari poggia dunque sull'assunto che la doppia imposizione giuridica sorga dalla giustapposizione di ordinamenti sovrani e, pertanto, lo Stato di residenza del percettore non deve essere gravato dalla alcuna responsabilità per l'eliminazione della doppia imposizione giuridica sui dividendi percepiti dall'azionista ivi residente.

Il principio contenuto nell'ordinanza de qua, poggia su un orientamento della Corte andato a consolidare nel tempo, secondo cui il diritto comunitario nel suo stato attuale non stabilisce criteri generali per la ripartizione delle competenze tra Stati membri con riferimento all'eliminazione della doppia imposizione all'interno della Comunità, ed il metodo di ripartizione della competenza fiscale

basato sulla distinzione tra imposizioni dello Stato di residenza e quella della fonte non configura violazione delle libertà fondamentali tutelate dall'ordinamento comunitario. (EM)

## IRES

### Dottrina

**“Il credito di imposta “indiretto” per gli utili provenienti da soggetti esteri *black list*”** di G. ALBANO e F. IACHINI, in Corr. Trib. 20/2017, pag. 1564.

Al fine di ovviare a una distorsione che nel sistema preesistente veniva a determinarsi a danno del socio residente allorché il medesimo, una volta disapplicata la disciplina CFC mediante la dimostrazione dello svolgimento di un'attività economica effettiva radicata nel mercato di insediamento (“prima esimente”), subiva un'integrale tassazione nel momento della distribuzione degli utili, il Decreto Internazionalizzazione (D.Lgs. n. 147/2015), ha stabilito la spettanza di un credito di imposta (*underlying tax credit*), in ragione delle imposte assolte dalla CFC sugli utili maturati durante il possesso della partecipazione, in proporzione agli utili conseguiti e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali utili. Tale credito viene attribuito anche nelle ipotesi di realizzo di una plusvalenza al momento della cessione della partecipazione in una società residente in uno Stato o territorio a fiscalità privilegiata, per la quale sussiste la dimostrazione della medesima esimente (plusvalenza integralmente tassata in capo al socio IRPEF o IRES).

Le modalità di determinazione del credito, che possono presentare peculiarità applicative in determinate fattispecie, sono state oggetto di chiarimenti da parte dell'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 108/E/2016, cui si rinvia per maggiori dettagli. (PT)

**“Il credito d'imposta “indiretto”": modalità di calcolo in dichiarazione e problematiche di diritto transitorio”** di G. ASCOLI e M. PELLECCCHIA, ne Il fisco 16/2017, pag. 1520.

L'introduzione del meccanismo del credito d'imposta “indiretto”, in relazione ai dividendi e alle plusvalenze derivanti da partecipazioni in soggetti CFC, recato dal Decreto Internazionalizzazione (art. 3, comma 1, lett. a) ed e), D.Lgs. n. 147/2015), ha eliminato le distorsioni create dalle previgenti disposizioni legislative, con particolare riferimento al caso in cui il socio di controllo residente in Italia fosse stato in grado di fornire prova dell'effettiva attività commerciale e/o industriale svolta dalla propria partecipata CFC. Infatti, mentre nel caso di mancata applicazione dell'esimente, al contribuente era trasferito per trasparenza l'utile della propria partecipata CFC, venendo riconosciuto in sede di liquidazione del tributo domestico quanto già assolto in via definitiva nello Stato o territorio di insediamento della partecipata CFC, nel caso in cui avesse trovato applicazione l'esimente di cui all'art. 167, comma 5, lett. a), TUIR, il contribuente residente non aveva la possibilità di scomputare dalle imposte dovute in Italia, sugli utili percepiti, le imposte assolte dalla partecipata CFC nello Stato di insediamento.

Ai fini del corretto computo del credito d'imposta indiretto rilevano le indicazioni recentemente fornite dall'Agenzia delle entrate (cfr., in particolare, circolare n. 35/E del 4 agosto 2016; risoluzione n. 24/E del 24 novembre 2016) con specifico riguardo a: i) le imposte estere rispetto alle quali spetterebbe tale credito; ii) l'applicabilità delle regole della *per country limitation* e *carry back e forward* dettate dall'art. 165 del TUIR; iii) la spettanza del credito nel caso in cui il socio controllante residente in Italia riceva dividendi da proprie controllate estere non CFC che a loro volta siano formati con utili provenienti da controllate CFC per le quali sussista la circostanza esimente ex art. 167, comma 5, lett. a), TUIR; iv) il riconoscimento del credito di imposta indiretto in caso di soggetto interposto qualificato come CFC *sine* esimente.

Un altro aspetto che pare opportuno segnalare riguarda le problematiche temporali causate dall'introduzione dei nuovi criteri qualificatori degli Stati e territori a fiscalità privilegiata: al riguardo, si pone l'urgenza di chiarire il trattamento da applicare agli utili maturati nei periodi d'imposta in cui

il soggetto controllato non era considerato CFC in base ai previgenti criteri qualificatori. La risoluzione di tale questione ha, infatti, evidenti ricadute in tema di riconoscimento dell'eventuale credito d'imposta "indiretto". (PT)

**“Il trasferimento delle partecipazioni di controllo alla casa madre non interrompe il consolidato”** di A. MASTROBERTI, in La gest. Straord. Impr.2/2017, pag. 64.

L'articolo illustra, tenendo conto dei chiarimenti contenuti nella Risoluzione dell'Agenzia 25/2017, le novità del decreto internazionalizzazione in materia di consolidato nazionale.

Oltre all'introduzione del cd "consolidato tra sorelle" importanti novità sono state introdotte con riferimento alla posizione della stabile organizzazione nell'ambito della *fiscal unit*: da una lato è stata introdotta la possibilità di includere tra le consolidate le stabili organizzazioni di soggetti non residenti e, dall'altro, si è svincolata la figura della consolidante, qualora realizzata dalla stessa stabile organizzazione di una casa madre operante all'estero, dall'obbligo di includere nel proprio patrimonio le partecipazioni nelle società da consolidare. E per i consolidati preesistenti con le nuove regole, il trasferimento dal patrimonio della stabile a quello della casa madre delle partecipazioni non comporta effetti interruttivi del consolidato.

In sostanza, con le nuove regole non solo non è più necessario che la stabile consolidante assuma nel proprio patrimonio le partecipazioni della società controllata, ma anche per i consolidati preesistenti il trasferimento delle partecipazioni dal patrimonio della stabile a quello della casa madre non comporta effetti interruttivi del consolidato.

Lo stesso vale anche in caso di subentro di altra società controllata dalla casa madre.

Con una esemplificazione schematica, viene riportato il caso esaminato dall'Agenzia delle entrate nella citata risoluzione, riguardante una situazione relativa ad un consolidato già esistente e l'eventuale maturazione dei presupposti per l'interruzione a seguito del passaggio della partecipazione nella consolidata non più in dote del patrimonio della stabile, ma nel patrimonio della casa madre.

Per un consolidato già attivo con stabile organizzazione nel ruolo di consolidante il passaggio dalle vecchie alle nuove regole ha generato non poche incertezze derivanti dal coordinamento dei due sistemi.

In particolare, si è posta la questione se l'eliminazione dell'obbligo di inclusione nel patrimonio della stabile organizzazione delle partecipazioni nelle società da consolidare trovi applicazione solo per le opzioni esercitate dopo l'entrata in vigore del decreto internazionalizzazione o se, invece, anche per opzioni già esercitate a tale data.

L'Agenzia delle entrate ha chiarito che il consolidato preesistente non si interrompe allorché le partecipazioni della controllata passano dalla sfera patrimoniale della stabile a quella della casa madre poiché i soggetti interessati "hanno semplicemente ricalibrato la propria situazione rispetto ad una norma che è stata recepita nel nostro ordinamento in virtù di matrice comunitaria". (EM)

**“La residenza nello scambio di partecipazioni mediante conferimento”** di G. ZIZZO, in Corr. Trib. 22/2017, pag. 1741.

L'Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 43/E del 2017, ha negato l'applicabilità del regime del realizzo controllato di cui al comma dell'art. 177, comma 2, TUIR, al conferimento operato da una società residente in Italia a beneficio di una società non residente, di una partecipazione di controllo in altra società non residente.

Al riguardo, l'Agenzia, pur rilevando che il comma 2 dell'art. 177, TUIR, a differenza del comma 1 della medesima norma (relativo alla permuta di partecipazioni), non richiede la residenza in Italia della società conferitaria, né quella della società le cui partecipazioni sono oggetto di conferimento, ha osservato che motivi di ordine logico sistematico imporrebbero di estendere alle operazioni regolate dal comma 2 le medesime condizioni di ordine soggettivo individuate dal comma 1 del medesimo articolo, riguardante la permuta di partecipazioni.

Tale conclusione non appare condivisibile. Ciò anzitutto sotto il profilo letterale, posto che: i) il mancato richiamo alla condizione della residenza in una sola (il comma 2) delle due disposizioni

contigue (i commi 1 e 2) che regolano il medesimo fenomeno (scambio di partecipazioni) è indicativa della volontà del legislatore di definirne diversamente l'ambito soggettivo di applicazione piuttosto che di uniformarlo; ii) la medesima alternanza connota l'intero capo III del TUIR, nel quale l'articolo 177 è contenuto, denotando che le disposizioni di tale Capo si applicano in linea di principio a tutte le operazioni straordinarie, sia interne che internazionali, salva diversa ed espressa specifica; iii) tale ricostruzione è stata confermata dalla stessa Agenzia delle entrate nella risoluzione n. 470/E del 2008, ove, in relazione all'art. 172, comma 1, anch'esso collocato nel Capo III e anch'esso privo di indicazioni espresse in merito alla residenza dei soggetti coinvolti, ha affermato che: "*La disciplina nazionale in materia di fusioni nel prevedere un regime di neutralità fiscale con riguardo ai beni delle società incorporate o fuse, non discrimina in merito alla residenza delle società coinvolte*".

Né d'altra parte, appaiono idonei a superare la lettera della disposizione possibili obiezioni di carattere logico sistematico. Non quella secondo la quale il regime di realizzo controllato comporterebbe nella fattispecie la perdita, per lo Stato italiano, del potere impositivo sulla plusvalenza eventualmente realizzata: si tratterebbe infatti di effetto analogo a quello riscontrabile nei conferimenti intracomunitari, ai quali pure il regime si applica, senza contare che, per come strutturata la norma, il potere impositivo che lo Stato del soggetto conferente cede sul versante della partecipazione conferita viene recuperato su quello della partecipazione ricevuta, con l'effetto di una mera sostituzione e non di una perdita di materia imponibile. E neppure la circostanza in virtù della quale ciò che guiderebbe ai fini della determinazione del valore di realizzo sarebbero le regole di contabilizzazione adottate nello stato estero della conferitaria, regole che non rientrano nella disponibilità e, in assenza di scambio di informazioni, neppure nell'ambito di controllo dello Stato della conferente: la norma, infatti, si occupa del solo regime della società conferente rinviando al valore contabile della conferitaria, quale esso sia, al solo fine di conteggiare l'effetto del realizzo della partecipazione conferita e, al contempo, il valore fiscalmente riconosciuto di quella ricevuta, sul quale conteggiare in futuro le relative plusvalenze e minusvalenze.

Su tali presupposti, contrariamente a quanto affermato dall'Amministrazione finanziaria, i conferimenti in società non residenti dovrebbero ritenersi attratti alla sfera di applicazione dell'art. 177, comma 2, TUIR.

Occorre peraltro evidenziare come, posto che questa disposizione non sottrae i conferimenti che regola alla sfera dei fenomeni realizzativi, i rischi di sue strumentalizzazioni dovrebbero trovare un argine nella normativa in materia di *transfer pricing* di cui all'art. 110, comma 7, TUIR. La sua applicazione, nel concorso delle relative condizioni, imporrebbe infatti di utilizzare, quale parametro di commisurazione dei componenti reddituali prodotti dall'operazione, anziché l'aumento di patrimonio netto della società conferitaria, il valore normale della partecipazione conferita. L'interesse alla salvaguardia della potestà impositiva dello Stato, che questa normativa presidia, dovrebbe orientare a risolvere a suo favore il conflitto tra il parametro assunto dalla stessa e quello indicato nell'art. 177, comma 2, TUIR. (PT)

### **Prassi Amministrativa**

#### **IRES – Fusione inversa – Effetti sulle riserve in sospensione di imposta dell'incorporante.**

Ris. Agenzia delle entrate 24 maggio 2017, n. 62/E, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it).

Nell'ambito di una riorganizzazione societaria, è stata posta in essere un'operazione di fusione inversa tra due società IAS *adopter*, appartenenti al medesimo gruppo economico (*Business Combination of entities under common control*). Trattandosi di una fusione semplificata ex art. 2505 c.c., in quanto l'incorporata/controllante era unico socio della incorporante/controllata, non è stato determinato alcun rapporto di concambio. Il quesito su cui verte l'interpello in esame, proposto dalla società incorporante/controllata è quello di conoscere se, nell'operazione di fusione inversa posta in essere, la stratificazione fiscale del Patrimonio Netto della società risultante dalla fusione debba essere quella della società incorporata e, conseguentemente, quale sia la corretta interpretazione dei commi 5 e 6 dell'art. 172, TUIR, considerato che l'incorporante/controllata aveva una riserva in sospensione di imposta imponibile solo in caso di distribuzione.

In particolare, la società incorporante/controllata ha rilevato un incremento di patrimonio netto imputato contabilmente a riserva di fusione. Successivamente, l'annullamento della partecipazione che la società incorporata/controllante possedeva nell'incorporante/controllata ha generato un disavanzo di fusione imputato agli attivi dell'incorporante.

L'Agenzia delle entrate ha chiarito che, sotto il profilo giuridico formale, il patrimonio netto che si conserva all'esito di una fusione è quello della società che sopravvive legalmente all'operazione, ossia quello della società incorporante. Di conseguenza, anche all'esito di una fusione inversa il patrimonio netto che sopravvive non può che essere quello dell'incorporante/controllata.

Pertanto, il patrimonio che residua al termine della fusione è sempre quello dell'incorporante, la quale deve mantenere iscritto nel proprio patrimonio netto anche il saldo attivo di rivalutazione ex L. n. 266/2005 se non vuole integrare il presupposto impositivo di questa riserva stabilita dall'art. 13 della L. 342/2000.

Non trattandosi di un'acquisizione in senso economico, dal punto di vista contabile la fusione *de qua* si effettua in continuità dei valori contabili. Pertanto, si applicano i principi previsti dal documento OIC n. 4, anziché quelli dell'IFRS n. 3.

Sotto il profilo contabile il documento OIC n. 4 si limita a stabilire che, nella fusione inversa in cui si possiede il 100% della controllata, il patrimonio netto (totale) post-fusione inversa deve essere pari al patrimonio netto (totale) post-fusione diretta poiché il valore complessivo delle due società incorporate deve risultare lo stesso. Detto documento non interviene sulla natura delle singole voci di patrimonio netto. Ad avviso dell'Agenzia delle entrate il principio dell'equivalenza tra fusione inversa e fusione diretta enunciato dall'OIC n. 4, non può espandersi fino a coinvolgere la qualificazione delle voci di patrimonio netto della società, risultante dalla fusione, poiché esso concerne gli effetti economici complessivi dell'operazione e non può prevalere sul dato giuridico formale. La stratificazione delle voci di patrimonio netto presente nella società che sopravvive alla fusione deve seguire la propria impostazione giuridica. (EM)

### **IRES – Svalutazioni dei crediti – Accantonamenti per rischi su crediti – Limite massimo di deducibilità.**

Ris. Agenzia delle entrate 8 giugno 2017, n. 65/E, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it).

Con la risoluzione in esame l'Amministrazione finanziaria si sofferma sul limite complessivo delle svalutazioni deducibili e, segnatamente, sul secondo periodo dell'art. 106, comma 1 del TUIR, in base al quale la deduzione non è più ammessa quando l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti per rischi su crediti ha raggiunto il 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio.

Al riguardo, viene ribadito che:

- il confronto con il 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti deve essere effettuato con il totale delle svalutazioni e degli accantonamenti "dedotti" e non con quelli complessivamente imputati in bilancio;
- se in un esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti eccede il 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti, concorre a formare il reddito dell'esercizio solo l'eccedenza e non tutti gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti effettuati nell'esercizio medesimo. (EM)

### **IRES – Plusvalenza derivante da contratto di "sale and lease back" – Imputazione.**

Ris. Agenzia delle entrate 23 giugno 2017, n. 77/E, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it).

La formulazione letterale del comma 1 dell'art. 83 TUIR così come modificato dall'art. 13-bis DL n. 244/2016, prevede che la plusvalenza derivante da un'operazione di *sale and lease back* concorra alla formazione del reddito del cedente, ripartita in funzione della durata del contratto di *leasing*, a partire dal momento in cui inizia a decorrere l'atto di locazione finanziaria. (EM)

## Giurisprudenza

### Corte di Giustizia UE

#### **IRES – Società madri e figlie aventi sede in Stati membri diversi – Regime fiscale comune applicabile – Direttiva 90/435/CEE – Ambito di applicazione.**

Corte di Giust. UE, 8 marzo 2017, causa n. C-448/15, in Riv. dott. Comm. 2/2017, pag. 353.

La direttiva 90/435/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, deve essere interpretata nel senso che l'articolo 5, paragrafo 1 della medesima Direttiva non osta alla normativa di uno Stato membro in forza della quale è prelevata una ritenuta d'imposta mobiliare sui dividendi distribuiti da una società figlia con sede in tale Stato membro a un organismo d'investimento collettivo a carattere fiscale, con sede in un altro Stato membro, assoggettato all'imposta sulle società ad aliquota zero a condizione che tutti i suoi utili siano distribuiti ai propri azionisti, posto che un siffatto organismo non costituisce una "società di uno Stato membro", ai sensi di tale direttiva.

### Commissioni tributaria di merito

#### **IRES – Sopravvenienze attive – Versamenti a fondo perduto o in conto capitale – Imponibilità – Questione di legittimità costituzionale.**

Comm. trib. reg. di Venezia, 16 novembre 2016, n. 54/5/16, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it).

La CTR di Venezia ha sollevato la questione di legittimità costituzionale della disposizione, contenuta nell'art. 88, comma 4, TUIR, secondo cui non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società dai propri soci, laddove la norma non consideri analogamente anche soggetti diversi dai soci, ma che siano ugualmente cointeressati all'attività della società destinataria della contribuzione, perché consociati in un medesimo gruppo.

In effetti, così come formulato, il citato art. 88, comma 4, non ricomprende anche soggetti diversi dai soci (come appunto le società appartenenti al medesimo gruppo) determinando una disparità di trattamento di situazioni che postulerebbero invece una disciplina comune, comportando inoltre una irragionevole discriminazione lesiva dei principi costituzionali.

#### **IRES – *Transfer pricing* – Natura elusiva dell'operazione – Onere della prova.**

Comm. trib. Reg. di Milano 10 marzo 2017, n. 1028/6/17, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it)

E' da considerarsi illegittimo un accertamento in tema di *transfer pricing* che non valuti l'effettività del comportamento elusivo tenuto dal contribuente, comparando i diversi regimi fiscali internazionali e gli eventuali differenziali d'imposta che il contribuente abbia voluto sfruttare a suo favore.

Le norme in materia di prezzi di trasferimento *intercompany* hanno natura antielusiva.

Nel caso di specie, secondo i giudici, l'Agenzia delle entrate non ha provato, nell'atto impugnato il vantaggio elusivo di cui la Società avrebbe usufruito, non applicando il valore normale nelle transazioni con le consociate estere.

#### **IRES – Scissione – Responsabilità solidale della società scissa e beneficiaria della scissione.**

Comm. trib. Reg di Napoli, 20 marzo 2017, n. 2502/34/17, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it).

Non sussiste alcuna sussidiarietà nella responsabilità della società beneficiaria rispetto alla società scissa.

Infatti, in caso di scissione parziale, ciascuna società è obbligata in solido al pagamento delle somme dovute per violazioni commesse anteriormente alla data dalla quale la scissione produce effetti. Nel caso di debito d'imposta derivante da violazioni commesse anteriormente alla scissione, la solidarietà illimitata tra scissa e beneficiaria sussiste anche in forza del principio della unitarietà dell'imposta, dovendosi ritenere la prevalenza della normativa speciale fiscale rispetto all'art. 2506 *quater*, comma 3, c.c., per cui ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico.

## **REDDITI DI CAPITALE**

### **Dottrina**

**“Spunti di riflessione sulla qualificazione ai fini fiscali dei contratti assicurativi a contenuto finanziario”** di L. ROSSI e S. MASSAROTTO, in Boll. Trib.

Posto che le polizze *unit* o *index linked* costituiscono uno strumento sempre più diffuso nel mercato finanziario perché consentono di associare alla pianificazione patrimoniale una finalità di investimento finanziario e una legittima ottimizzazione fiscale, gli AA. evidenziano che negli ultimi tempi detti contratti sono stati oggetto di specifica attenzione da parte dell'Agenzia delle entrate che, in alcuni casi, ha negato agli stessi il regime fiscale proprio dei contratti assicurativi sulla vita.

Nell'articolo viene descritto il regime fiscale di detti contratti assicurativi che, nel corso degli anni, si è allineato a quello degli altri tipici strumenti finanziari, quali ad esempio gli OICR (vd. da ultimo la soppressione dell'esenzione dell'intera somma che risarciva il verificarsi dell'evento morte prevista dall'art. 34 del D.P.R. n. 601 del 1973): si tratta di strumenti – contratti di assicurazione sulla vita, OICR, contratti di capitalizzazione – che sono caratterizzati da una gestione del risparmio in “autonomia” rispetto agli investitori, per cui ove detta autonomia sia rispettata non si può negare, ad avviso degli AA., il riconoscimento alle polizze *linked* del regime fiscale dei “contratti di assicurazione sulla vita”.

Gli AA. non escludono che in particolari situazioni di devianza, il singolo rapporto possa essere utilizzato impropriamente al solo fine di ottenere un asistemico risparmio di imposte, schermando l'effettivo possessore degli investimenti e dei relativi redditi. Viene in proposito giustificato - tenuto conto delle finalità specifiche di detto regime - l'ambito “ampio” assunto dall'Agenzia delle entrate nella circolare n. 10/E del 2015 in tema di *voluntary disclosure* che consentirebbe di far emergere attività finanziarie “mascherate” da polizze assicurative.

Nell'ipotesi in cui venga negato il regime fiscale proprio delle polizze di assicurazione sulla vita, gli AA. si chiedono se si è in presenza di un'ipotesi di “interposizione” riconducibile al novero delle fattispecie di natura evasiva, ovvero di quelle di natura abusiva. (GDA)

### **Giurisprudenza**

#### **Corte di Giustizia UE**

**Redditi di capitale – Dividendi – Competenza fiscale da parte dei diversi Stati membri.**

Corte di Giust. UE, sez. VI, 4 febbraio 2016, causa n. C-194/15 in Dir. prat. Trib. 2/2017, pag. 687.

Gli articoli 49, 63 e 65 del T.F.U.E. devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa di uno Stato membro in forza della quale, allorché un residente di tale Stato membro, azionista di una società stabilita in un altro Stato membro, percepisca da tale società dividendi tassati in entrambi gli Stati membri, non si ponga rimedio alla doppia imposizione nello Stato membro di

residenza dell'azionista mediante l'imputazione di un credito d'imposta almeno pari all'importo dell'imposta versata nello Stato membro della fonte di tali dividendi. La circostanza che tanto lo Stato membro della fonte dei dividendi quanto lo Stato di residenza dell'azionista possano tassare i dividendi percepiti dall'azionista non implica che lo Stato membro di residenza sia tenuto, in forza del diritto dell'Unione, a prevenire gli svantaggi che potrebbero derivare dall'esercizio della competenza così ripartita da parte dei due Stati membri della loro competenza fiscale. Ciò, in quanto, spetta a ciascuno Stato membro organizzare, in osservanza del diritto dell'Unione, il proprio sistema di tassazione degli utili distribuiti e definire, in tale ambito, la base imponibile nonché il tasso d'imposizione che vengono applicati in capo all'azionista beneficiario. Le conseguenze svantaggiose che possono derivare dall'esercizio parallelo da parte di diversi Stati membri della loro competenza fiscale, se e in quanto tale esercizio non sia discriminatorio, non costituiscono restrizioni vietate dal Trattato.

### Corte di Cassazione

#### **Redditi di capitale – Interessi per dilazioni di pagamento corrisposti ad un'impresa estera priva di stabile organizzazione in Italia – Assoggettamento a ritenuta.**

Cass., sez. trib. 6 dicembre 2016, n. 24873, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it).

In tema di imposte sui redditi, la corresponsione di interessi per dilazione di pagamento, effettuata in favore di soggetto non residente nel territorio dello Stato e privo di stabile organizzazione in Italia, va assoggettata a ritenuta a titolo d'imposta, ai sensi dell'art. 26, comma 5, del DPR 29 settembre 1973, n. 600, in base al quale tale ritenuta va operata anche sugli interessi che costituiscono reddito di impresa.

### **RENDITE FINANZIARIE**

#### **Dottrina**

**“Con la disciplina sul *carried interest* migliora la competitività del Paese”, di G. ANTONELLI, in Corr. Trib. 22/2017, pag. 1719.**

La Manovra correttiva 2017 (D.L. n. 50/2017) introduce una significativa novità legislativa, in quanto chiarisce il regime fiscale applicabile alle quote di c.d. *carried interest*, ossia ai proventi percepiti da amministratori e dipendenti di OICR, società o enti, ovvero di soggetti legati a essi da un rapporto di controllo o di gestione, a titolo di remunerazione della partecipazione in dette entità. In particolare, il citato Decreto stabilisce che tali proventi, al verificarsi delle condizioni normativamente previste, debbano essere tassati come redditi di capitale o redditi diversi, e non come redditi di lavoro dipendente. L'A. dopo avere spiegato il meccanismo del *carried interest* esamina i dubbi interpretativi sulla qualificazione fiscale prima dell'intervento normativo. In particolare, la natura peculiare della partecipazione al fondo da parte del personale più qualificato del gestore, nonché le speciali modalità di remunerazione di tale partecipazione, hanno posto negli anni una questione interpretativa. In assenza di una specifica disciplina normativa fino all'emanazione del citato D.L. n. 50/2017, non vi era chiarezza circa l'inquadramento ai fini fiscali delle predette quote di *carried interest*. L'incerta qualificazione dei redditi generati dall'attribuzione al personale più rilevante del gestore del *carried interest* scaturiva dalla eventuale qualificazione come reddito di lavoro dipendente o reddito a esso assimilato percepito in costanza dell'attività di gestione prestata dai *managers* nell'ambito del proprio rapporto di lavoro. Sul versante opposto, si collocava la posizione interpretativa favorevole all'inquadramento del *carried interest* tra i proventi di natura finanziaria tassabili come redditi di capitale o redditi diversi. Tale posizione, valorizzando l'aspetto della remunerazione dell'investimento effettuato dai *managers*, nonché la circostanza dell'assoggettamento di questi

ultimi al rischio di perdite del capitale investito al pari degli altri investitori del fondo, giungeva ad affermare la caratterizzazione delle quote di *carried interest* quali rendite finanziarie. Il D.L. n. 50/2017 ha fatto chiarezza sulla questione interpretativa dell'inquadramento fiscale del *carried interest* con l'espressa finalità di allineare la disciplina italiana alle previsioni normative già in essere nelle principali giurisdizioni europee. In particolare, l'art. 60 del menzionato Decreto prevede che i proventi derivanti dalla partecipazione, diretta o indiretta, in società, enti od organismi di investimento collettivo del risparmio percepiti da dipendenti e amministratori di tali società, enti od organismi di investimento collettivo del risparmio ovvero di soggetti legati ad essi da un rapporto diretto o indiretto di controllo o gestione, se relativi ad azioni, quote o altri strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati si considerano in ogni caso redditi di capitali o redditi diversi, a condizione che siano rispettati contemporaneamente i seguenti tre requisiti:

1. che l'impegno complessivo assunto dai predetti soggetti debba comportare un esborso effettivo pari ad almeno l'1% dell'investimento complessivo effettuato dall'organismo di investimento collettivo del risparmio o del patrimonio netto nel caso di società ed enti. La norma non specifica se tale condizione debba verificarsi al momento dell'assunzione dell'impegno economico nel fondo da parte dei *managers*, ovvero al momento della maturazione del provento. L'A. auspica che tale condizione debba essere valutata al momento della raccolta degli impegni di sottoscrizione. Al contrario, parametrare l'1% all'investimento effettuato richiederebbe di attendere (di norma) anni, prima di poterne verificare la sussistenza;
2. che i proventi delle azioni, quote o strumenti finanziari che attribuiscono i suindicati diritti patrimoniali rafforzati maturino solo dopo che tutti i soci o partecipanti all'organismo di investimento collettivo del risparmio abbiano percepito un ammontare pari al capitale investito e a un rendimento minimo (*hurdle rate*) previsto nello statuto o nel regolamento; ovvero, nel caso di cambio di controllo in capo al gestore, la norma subordina la qualificazione del *carried interest* quale reddito di capitale o reddito diverso, alla condizione che gli altri soci o partecipanti dell'investimento abbiano realizzato con la cessione un prezzo di vendita almeno pari al capitale investito e al predetto rendimento minimo;
3. che le azioni, le quote o gli strumenti finanziari aventi i suindicati diritti patrimoniali rafforzati siano posseduti per un periodo non inferiore a cinque anni o, se precedente al decorso di tale periodo quinquennale, fino alla data del cambio di controllo o di sostituzione del soggetto incaricato della gestione. Non sono chiare, tuttavia, le conseguenze che deriverebbero dal mancato rispetto del requisito dell'*holding period*, non essendo previsto alcun meccanismo di *recapture* nell'eventualità che il possesso degli strumenti finanziari in questione non sia mantenuto per un periodo di almeno cinque anni.

Infine l'A. ritiene che, quando non si realizzano contemporaneamente le condizioni normativamente previste, non si debba riquilibrare automaticamente il *carried interest* come reddito di lavoro dipendente, ma debba invece costituire oggetto d'interpretazione caso per caso. (CLP)

## **REDDITI DI IMPRESA**

### **Dottrina**

**"Il nuovo regime contabile e fiscale degli strumenti derivati "**, di D. AVOLIO e A. DEVALLE, ne Il fisco, 17/2017, pag.1621.

Per effetto delle disposizioni introdotte dal D. Lgs. n. 139/2015 (cd. "Decreto bilanci"), gli strumenti finanziari derivati devono essere valutati al "*fair value*", al pari di quanto già previsto per i soggetti *las Adopter*, e vengono spostati da "sotto la linea" alle sezioni dell'attivo e del passivo dello Stato patrimoniale, distinguendo tali strumenti secondo la loro funzione economica: derivati di copertura e derivati non di copertura. Tale novità si applica alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata e in forma ordinaria, mentre sono escluse le micro-imprese.

In generale, dal punto di vista della sostanza economica, occorre considerare che le imprese non finanziarie dovrebbero porre in essere di regola solo operazioni con finalità di copertura, per il tramite di contratti quali *swap*, *forward*, stipulati per ridurre l'esposizione ad un qualche rischio finanziario. Va osservato che l'OIC 32 non parla mai di derivati speculativi, ma si limita sempre e solo a distinguere in derivati di copertura o non di copertura. In base all'art. 2426, comma 1, numero 11-*bis*) del Codice Civile, gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti, sono iscritti a *fair value* e la regola generale prevede che anche le successive variazioni di *fair value* sono iscritte a conto economico. Per i derivati con finalità di copertura, invece, sono state identificate delle regole contabili in deroga denominate *hedge accounting*. L'applicazione dell'*hedge accounting* costituisce una facoltà concessa all'impresa, infatti, l'OIC 32, § 51, prevede che "La società può scegliere di designare una relazione di copertura tra uno o più strumenti di copertura e uno o più elementi coperti". L'A. sottolinea che per l'utilizzo dell'*hedge accounting* non è sufficiente la sola intenzione/finalità di coprirsi da un rischio, ma occorre rispettare i requisiti specificamente previsti *in primis* dal Codice Civile ed *in secundis* dall'OIC 32. In particolare, il Codice Civile prevede che la copertura si consideri sussistere solo in presenza di stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o dell'operazione coperta e quello dello strumento di copertura. Al fine di qualificare uno strumento finanziario di copertura occorre dimostrare la correlazione tra lo strumento di copertura dell'operazione coperta e documentare la sopracitata relazione. Per evitare politiche di bilancio, la documentazione deve essere preparata all'inizio della relazione di copertura. Le coperture si rifanno essenzialmente a due macro categorie: i) copertura di flussi finanziari (*cash flow hedge*) e copertura di *fair value* (*fair value hedge*).

Con riferimento al regime fiscale, viene menzionato l'art. 13-*bis* del "Decreto Milleproroghe 2017" (DL 244/2016, convertito con modificazioni dalla L. 19/2017, d'ora in poi "Decreto") che ha innovato profondamente l'art. 112 del TUIR, a cominciare dalla rubrica dello stesso, ora non più denominata "Operazioni fuori bilancio" ma "Strumenti finanziari derivati".

In sostanza, il Decreto ha esteso ai soggetti che adottano gli *standard* OIC il principio cd. di "derivazione rafforzata", in modo da evitare il ricorso alla gestione di un complicato ed oneroso "doppio binario". Come già fatto per i soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali, il legislatore anche per i soggetti *Oic adopter* ha dato pieno riconoscimento fiscale alle rappresentazioni di bilancio.

Per quanto riguarda il trattamento fiscale dei derivati di copertura l'art. 112, comma 4, del TUIR continua a prevedere il "principio di simmetria", in base al quale i risultati della valutazione o del realizzo dei contratti derivati di copertura sono "attratti" al regime fiscale previsto per le componenti positive o negative delle attività o passività rispettivamente coperte o di copertura. Per i derivati non di copertura (cd. speculativi) trova, invece, applicazione il comma 2, dell'art. 112, del TUIR, in base al quale "alla formazione del reddito concorrono i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione degli strumenti finanziari derivati alla data di chiusura dell'esercizio". Inoltre, per effetto della deroga prevista dal novellato comma 3-*bis*, dell'art. 112 del TUIR, i componenti negativi di reddito imputati a Conto economico, in base alla corretta applicazione dei principi contabili, assumono rilievo ai fini fiscali, senza soggiacere alle limitazioni previste al comma 3, che ora risultano applicabili solo alle cd. micro-imprese. Per i derivati non di copertura, il "Decreto" ha, peraltro, previsto un regime fiscale transitorio in base al quale continua a trovare applicazione la previgente formulazione dell'art. 112 del TUIR, ivi inclusa la limitazione prevista al comma 3, per i derivati già iscritti nel bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2015. Diversamente dagli strumenti derivati speculativi, non è previsto uno specifico regime transitorio che disciplini il trattamento fiscale da riservare agli strumenti derivati di copertura già in essere al 31 dicembre 2015. (WR)

**"Gli strumenti derivati: riflessi fiscali a seguito delle modifiche contabili previste dal D.Lgs 139/2015 "**, di S.CALAVENA, in La gest. Straord. Impr., 2/2017, pag. 71.

Il D.Lgs. n. 139/2015 (cd. "Decreto bilanci") ha introdotto una specifica disciplina per gli strumenti finanziari derivati, in particolare, inserendo all'interno dell'art. 2426 del Codice civile il comma 11-*bis*, che prevede un generale obbligo di rilevazione degli strumenti derivati al "*fair value*", anche se incorporati in altri strumenti finanziari.

L'OIC 32, inoltre, mutuando i criteri previsti dagli IAS, prevede una diversa tecnica contabile a seconda che lo strumento derivato possa qualificarsi come "di copertura" ovvero "speculativo". A loro volta, gli strumenti finanziari di copertura subiscono un diverso trattamento a seconda che si classificano come di copertura delle variazioni di *fair value* (cd. "*fair value hedge*") ovvero come copertura di flussi finanziari (cd. "*cash flow hedge*"). Il principio OIC 32 fornisce una serie di elementi utili all'individuazione di uno strumento derivato, ma l'aspetto centrale risiede sicuramente nella nozione di copertura. L'A. sottolinea, infatti, che un derivato deve essere rilevato come di copertura solo: i) in presenza di una stretta correlazione economica tra lo strumento coperto e quello di copertura; ii) in presenza di una designazione formale della relazione di copertura e di idonea documentazione formale circa gli obiettivi della società nella gestione del rischio e della strategia nell'effettuare la copertura. Qualora lo strumento derivato, in base alle citate previsioni, non possa considerarsi come di copertura (*i.e.* sia uno strumento di natura speculativa) la valutazione avverrà al *fair value* sia alla data di rilevazione iniziale sia ad ogni data di chiusura del bilancio, con iscrizione della variazione del *fair value*, rispetto all'esercizio precedente, a conto economico.

Per i derivati con finalità di copertura, invece, sono state identificate delle regole contabili in deroga denominate *hedge accounting*. L'applicazione dell'*hedge accounting* costituisce una facoltà concessa all'impresa, infatti, l'OIC 32, § 51, prevede che "*La società può scegliere di designare una relazione di copertura tra uno o più strumenti di copertura e uno o più elementi coperti*". Le coperture si rifanno essenzialmente a due macro categorie: i) copertura di *fair value* (*fair value hedge*); ii) copertura di flussi finanziari (*cash flow hedge*). Nel primo caso, l'elemento coperto segue il regime di contabilizzazione dello strumento derivato, in pratica sia il derivato che l'elemento coperto sono valutati al *fair value*. Nel secondo caso, invece, la variazione al *fair value* dello strumento derivato non viene direttamente imputata a Conto Economico, ma viene sospesa in una riserva di patrimonio netto, che verrà rilasciata successivamente a conto economico nello stesso esercizio in cui i flussi finanziari coperti hanno effetto sul risultato di esercizio.

Con riferimento al regime fiscale, l'A. ricorda che l'art. 13-bis del "Decreto Milleproroghe 2017" (DL n. 244/2016, convertito con modificazioni dalla L.n. 19/2017, d'ora in poi "Decreto") che ha innovato profondamente l'art. 112 del TUIR, a cominciare dalla rubrica dello stesso, ora non più denominata "Operazioni fuori bilancio" ma "Strumenti finanziari derivati".

In sostanza, il Decreto ha esteso anche ai soggetti che adottano gli *standard* OIC il principio cd. di "derivazione rafforzata", in modo da evitare il ricorso alla gestione di un complicato ed oneroso "doppio binario". Come già fatto per i soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali, il legislatore anche per i soggetti *Oic adopter* ha dato pieno riconoscimento fiscale alle rappresentazioni di bilancio.

Per i derivati non di copertura (cd. speculativi) trova, invece, applicazione il comma 2, dell'art. 112, del TUIR, in base al quale "*alla formazione del reddito concorrono i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione degli strumenti finanziari derivati alla data di chiusura dell'esercizio*". Il comma 3 dell'art. 112 del TUIR, che stabilisce delle specifiche limitazioni alla deducibilità delle componenti negative da valutazione prevedendole in dettaglio, non si applica alle imprese OIC Adopter per effetto della deroga prevista dal novellato comma 3-bis, dell'art. 112 del TUIR, in base al quale "*i componenti negativi di reddito imputati a Conto economico, in base alla corretta applicazione dei principi contabili, assumono rilievo ai fini fiscali, senza soggiacere alle limitazioni previste al comma 3*", che ora risultano applicabili solo alle cd. "micro-impresе". Tale soluzione garantisce una parità di trattamento tra i soggetti che applicano i principi contabili nazionali e quelli che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali. Risolvendo i dubbi che si erano sollevati in passato circa l'(ir) rilevanza delle componenti valutative di segno positivo, a partire dai bilanci chiusi al 31 dicembre 2016, anche gli utili non ancora realizzati, che dovranno transitare a conto economico, concorreranno a formare il reddito imponibile. L'art. 13-bis del DL n. 244/2016 introduce anche un preciso regime transitorio per gli strumenti derivati speculativi, prevedendo che continua a trovare applicazione la previgente formulazione dell'art. 112 del TUIR, ivi inclusa la limitazione prevista al comma 3, per i derivati già iscritti nel bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2015.

Il regime fiscale dei derivati di copertura è contenuto nei commi da 4 a 6 dell'art. 112 del TUIR. Il comma 4 prevede una regola generale di attrazione del regime fiscale dello strumento di copertura al regime fiscale dell'elemento coperto, essendo ispirata a finalità di neutralizzazione degli effetti reddituali e fiscali di operazioni correlate tra loro. Il comma 5, invece, prevede una specifica regola

di imputazione temporale degli elementi reddituali di strumenti posti a copertura di beni produttivi di interessi, mentre il comma 6 individua la nozione di copertura rilevante ai fini fiscali. Diversamente dagli strumenti derivati speculativi, non è previsto uno specifico regime transitorio che disciplini il trattamento fiscale da riservare agli strumenti derivati di copertura già in essere al 31 dicembre 2015. La Relazione di accompagnamento motiva tale scelta adducendo che il regime transitorio previsto per gli strumenti derivati speculativi *“non trova applicazione per gli strumenti derivati di copertura iscritti in bilancio anteriormente alla transizione ai nuovi principi contabili, per i quali anche le previgenti regole prevedevano la rilevanza fiscale del valore del derivato in simmetria di trattamento tributario della attività/passività sottostante, con evidenti effetti di compensazione. In senso analogo sono stati esclusi dal regime transitorio i derivati di copertura non iscritti in bilancio anteriormente alla transizione ai nuovi principi contabili, in quanto in tal caso le imprese erano tenute ad operare una “valutazione coerente” del sottostante”*. (WR)

**“Transizione all’IFRS 9: profili fiscali della valutazione dei crediti verso la clientela delle banche”** di F. DE ANGELIS e W. RUGIERO, in Strum. fin. e fisc. 29/2017, pag. 39.

L’IFRS 9, pubblicato dallo IASB nel luglio 2014 e recepito con un Regolamento della Commissione Europea lo scorso 22 novembre, modifica radicalmente la classificazione degli strumenti finanziari rispetto allo IAS 39, distinguendo tre nuove categorie in funzione dei flussi contrattuali generati dall’attività finanziaria e del *business model* dell’entità. Con particolare riferimento al settore bancario, la valutazione dei crediti verso la clientela verrà operata sulla base del modello *“expected loss”*, con un sostanziale incremento delle rettifiche iscritte in bilancio. Il presente contributo analizza gli impatti fiscali, ai fini IRES e IRAP, derivanti dalla prima applicazione (FTA) dell’IFRS9 ai crediti verso la clientela contabilizzati nei bilanci delle banche. (WR)

**“Chiarita la disciplina di *iper* e *super*-ammortamenti dei beni immateriali”**, di G. FERRANTI, in Corr.Trib. 18/2017, pag. 1395.

L’Agenzia delle entrate ha chiarito d’intesa con il Ministero per lo Sviluppo economico, nella corposa circolare n. 4/EDRE//2017, la disciplina delle maggiorazioni del 150% delle quote di ammortamento e dei canoni di *leasing* relative agli investimenti in beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave Industria 4.0 e di quella del 40% degli stessi componenti reddituali relativi ai beni immateriali rilevanti ai fini della medesima trasformazione <sup>(1)</sup>. Per quanto attiene all’ambito soggettivo della disciplina dell’*iper*-ammortamento l’Agenzia delle entrate ha correttamente affermato che sono esclusi gli esercenti arti e professioni, in considerazione sia del tenore letterale delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 11, della L. n. 232/2016 (cd. Legge di Bilancio 2017), in base al quale può fruire del beneficio in esame l’impresa, sia della tipologia di beni agevolabili e del contenuto dell’allegato A annesso alla Legge. I titolari di reddito di lavoro autonomo possono, comunque, continuare a fruire della disciplina del *super*-ammortamento, la cui applicazione è stata prorogata.

Con riferimento all’ambito oggettivo e in particolare ai beni agevolabili, l’Agenzia ha precisato che questi sono raggruppabili in tre categorie: i) beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti; ii) sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità; iii) dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica “4.0”. L’A. sottolinea che una precisazione importante riguarda la circostanza che l’istanza d’interpello di cui all’ art. 11 della L. n. 212/2000 non può essere presentata per ottenere risposta in merito all’ambito oggettivo di applicazione dell’agevolazione e che in merito alla riconducibilità dei beni tra quelli indicati nell’allegato A i contribuenti devono acquisire autonomamente il parere tecnico del Ministero dello Sviluppo economico e “conservarlo senza presentare un’istanza di interpello all’Agenzia delle entrate”.

---

<sup>1</sup> Cfr. anche ns. Circolare n. 2/2017 del 27 aprile 2017.

Prima che intervenisse il chiarimento dell' Agenzia delle entrate, il tenore letterale della disposizione (riferimento esclusivamente al costo di acquisizione) aveva fatto sorgere qualche dubbio sull'estensione della normativa in commento ai canoni di *leasing*; con la circolare in commento è stato chiarito che anche l'*iper* ammortamento, al pari del super-ammortamento, spetta anche ai fini dei canoni di locazione finanziaria.

Per quanto riguarda l'ambito temporale di applicazione l' Agenzia delle entrate ha chiarito che l'agevolazione *iper* ammortamento si applica agli investimenti effettuati nel periodo che va dal 1° gennaio 2017, data di entrata in vigore della Legge di Bilancio, al 31 dicembre 2017 (ovvero al 30 giugno 2018 in presenza delle condizioni previste). Inoltre, è stato precisato che: i) l'imputazione degli investimenti deve seguire, al pari di quanto già detto per il super-ammortamento, le regole generali di competenza previste dall'art. 109, commi 1 e 2, del TUIR; ii) ai fini della deduzione della maggiorazione non è sufficiente che l'investimento sia effettuato nel periodo di vigenza dell'agevolazione essendo altresì necessario che lo stesso sia entrato in funzione e che sia realizzata la cd "interconnessione" del bene al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Sulle modalità applicative del beneficio (determinazione del costo agevolabile, cumulabilità con altre misure di favore, estromissione del bene prima della completa fruizione dell'agevolazione) l' Agenzia delle entrate rinvia alle istruzioni fornite a commento della disciplina del super-ammortamento, precisando che la maggiorazione deve essere dedotta in via extra contabile tenendo conto dei coefficienti stabiliti dal DM 31/12/1988, ridotti alla metà per il primo esercizio di applicazione. Per i beni acquistati in *leasing* va, invece, fruita in un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito.

L' Agenzia passa in rassegna anche il beneficio del super ammortamento per i beni immateriali previsto dall'art. 1, comma 10, della Legge di Bilancio 2017. Si tratta della facoltà, concessa a coloro che beneficiano dell'*iper*-ammortamento, di usufruire dell'ammortamento del costo dei beni immateriali. Nella circolare n. 4/E è stato precisato che la norma "mette in relazione il bene immateriale con il soggetto che fruisce dell'*iper*-ammortamento e non con uno specifico bene materiale". Tale relazione è confermata anche dal contenuto della Relazione di accompagnamento alla Legge di Bilancio. Per effetto di questa tesi il bene immateriale può fruire dell'agevolazione a condizione che l'impresa usufruisca dell'*iper*-ammortamento del 150%, indipendentemente dal fatto che lo stesso bene immateriale sia o meno specificamente riferibile al bene materiale agevolato. Anche per tale tipologia di agevolazione l' Agenzia delle entrate chiarisce l'ambito oggettivo, spiegando che deve trattarsi di *software*, sistemi e *system integration*, piattaforme e applicazioni elencati nell'allegato B. Inoltre, sempre in merito al *software*, l' Agenzia delle entrate ha chiarito che: i) l'agevolazione spetta anche se lo stesso è acquistato a titolo di licenza d'uso, a condizione però che tale bene sia iscrivibile in bilancio tra le immobilizzazioni immateriali in applicazione di corretti principi contabili; ii) in caso di un bene acquistato a un prezzo unitario comprensivo del *software* (cd. *embedded*) necessario per il suo funzionamento, tutto il corrispettivo può beneficiare della maggiorazione del 150%. Anche per i beni immateriali per iniziare a fruire del beneficio deve essere rispettato il requisito della interconnessione.

Proseguendo nell'analisi della circolare n. 4/E l'A. dedica un'approfondita analisi al requisito della interconnessione, sostenendo che secondo l' Agenzia delle entrate questo si realizza solo quando la macchina riceva le istruzioni da un sistema informatico aziendale e non da quello di cui è dotata. Quindi, lo scambio con il sistema interno si verifica quando la macchina si interfaccia con il sistema gestionale, i sistemi di pianificazione, i sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, il monitoraggio, anche in remoto, e il controllo, o con altre macchine dello stabilimento.

L'A. ripercorre gli obblighi documentali connessi all'agevolazione ed in particolare sottolinea che la circolare dell' Agenzia delle entrate ha disatteso una prima presa di posizione assunta dalla stessa Amministrazione durante l'ultimo Telefisco, che aveva sostenuto la necessità che la perizia dovesse essere fatta per singolo bene acquistato. L' Agenzia ha ora affermato che "la perizia (o l'attestato) può anche riguardare una pluralità di beni agevolati". La perizia o attestato di conformità deve asseverare che il bene possiede caratteristiche tali da includerlo nell'allegato A o B, ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Inoltre, l' Agenzia delle entrate ha chiarito che la perizia/attestazione di conformità, richiesta dall'art. 1, comma 1,1 della L. 232/2016, per la fruizione dell'*iper*-ammortamento e della correlata maggiorazione sui beni immateriali, deve essere corredata da un'analisi tecnica. Tale analisi deve, tra l'altro, contenere: i) la descrizione tecnica del bene per il quale si intende beneficiare

dell'agevolazione, che dimostri l'inclusione in una delle categoria di cui all'allegato A o B; ii) la verifica dei requisiti dell'interconnessione, la descrizione delle modalità in grado di dimostrare l'interconnessione della macchina/impianto al sistema di gestione della produzione e/o alla rete di fornitura, nonché la rappresentazione dei flussi di materiali e/o materie prime, semilavorati e informazioni che vanno a definire l'integrazione della macchina/impianto nel sistema produttivo dell'utilizzatore.

Per fruire dell'*iper*-ammortamento e del super-ammortamento per i beni immateriali è necessaria la sussistenza del requisito della interconnessione. Nel caso in cui il bene entri comunque in funzione, pur senza essere interconnesso, a parere dell'Agenzia delle entrate, l'impresa può godere della maggiorazione relativa al super-ammortamento (ove ne ricorrano le condizioni) fino all'esercizio precedente a quello in cui si realizza l'interconnessione. In altre parole, il "ritardo" nell'interconnessione non è di ostacolo alla "completa" fruizione dell'*iper*-ammortamento, ma produce un semplice slittamento del momento dal quale si può iniziare a godere del beneficio.

Infine, l'Agenzia ha chiarito che per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici ed eolici è possibile beneficiare del super-ammortamento, solo sulle componenti impiantistiche delle centrali, con aliquota di ammortamento fiscale pari al 9%, in quanto tali componenti non rientrano nelle ipotesi di esclusione, e cioè non possono ricondursi agli investimenti in fabbricati e costruzioni o in beni materiali strumentali che hanno coefficienti di ammortamento inferiore al 6,5%. (WR)

**"Gli interessi attivi negativi: qualificazione giuridica e profili fiscali "**, di F. FRANCONI e A. PREGAGLIA, in Fisc. Finanz., 5/2017, pag.5.

Il notevole abbassamento dei tassi di interesse ha fatto emergere il fenomeno del cd. "interesse attivo negativo", ossia l'interesse che, in un rapporto a tasso di interesse variabile, il soggetto creditore debba riconoscere al soggetto debitore, giusta la redditività negativa del capitale affidato a quest'ultimo.

In primo luogo, l'A. si sofferma sulla classificazione degli interessi distinguendoli tra moratori, corrispettivi e compensativi. Rientrano nella categoria degli interessi moratori quelli che hanno una funzione risarcitoria e trovano una disciplina generale nell'art. 1224 del Codice Civile in tema di danni da inadempimento pecuniario. Possono definirsi corrispettivi, invece, gli interessi che perseguono la funzione di remunerare il capitale dato a prestito, trovando la loro fonte in rapporti di natura finanziaria, quale il mutuo di cui artt. 1813 e ss. del Codice Civile, e negli altri contratti aventi causa di finanziamento. Infine, la categoria più difficile da definire è quella degli interessi compensativi, che, in base all'art. 1499 del Codice Civile, sono definiti come gli interessi sul prezzo, anche non ancora esigibile, che il compratore deve al venditore, "qualora la cosa venduta e consegnata al compratore produca frutti o altri proventi", e ove le parti non abbiano pattuito diversamente. La categoria degli interessi compensativi rappresenta una categoria residuale, in cui confluiscono tutti gli interessi che non rientrano nelle *species* degli interessi moratori e degli interessi corrispettivi. A parere dell'A. gli interessi attivi negativi rientrano nella categoria degli interessi compensativi, in quanto vanno a compensare la redditività negativa del capitale che è stato messo a disposizione di una delle parti sulla base del contratto da cui traggono origine. Gli interessi attivi negativi non possono ritenersi connotati da causa finanziaria e quindi aventi natura corrispettiva, proprio perché non possono andare a remunerare il capitale, ma, al contrario, compensano la redditività negativa del capitale medesimo.

Il corretto trattamento fiscale degli interessi attivi negativi viene analizzato distinguendo tra redditi delle persone fisiche e redditi d'impresa.

Per quanto riguarda la fiscalità delle persone fisiche, l'A. analizza il fenomeno sia dal lato "attivo", cioè dal lato di colui che lo percepisce, che dal lato "passivo", ossia in capo a colui che corrisponde tale interesse negativo.

Per quanto concerne il percettore, bisogna chiedersi se questi possano o meno rientrare nella categoria dei redditi di capitale. La nozione di redditi di capitale comprende i redditi che si caratterizzano come frutti o proventi normali dell'impiego di capitale, ancorché non necessariamente predeterminati o predeterminabili, purché non derivanti da rapporti di natura aleatoria. Le conclusioni a cui giunge l'A. portano ad escludere la rilevanza dell'interesse negativo quale reddito di capitale, sia perché l'art. 44, comma 1, lett. h), del TUIR, non sembra idoneo a ricomprendere tale fattispecie

sia perché, come già detto, tali interessi hanno natura compensativa e la Suprema Corte ha sempre escluso l'assoggettamento ad imposizione, quali redditi di capitale, degli interessi compensativi. Alla luce di queste considerazioni e non potendo classificare gli interessi attivi negativi in nessun'altra categoria reddituale tipica (nemmeno in quella dei redditi diversi) deve concludersi che, al di fuori del reddito d'impresa, il soggetto che percepisce interessi attivi negativi non sconta alcuna tassazione.

Dal lato di colui che lo corrisponde, l'interesse attivo negativo, simmetricamente, non può essere dedotto, non trovando alcuna giustificazione né sulla base della disciplina dei redditi di capitale né quale minusvalenza di natura finanziaria.

Nell'ambito del reddito d'impresa gli interessi attivi negativi costituiscono reddito per il soggetto percipiente, e sono pertanto soggetti a tassazione, in base all'art. 89 del TUIR. Per quanto riguarda il versante "passivo" del rapporto, cioè il soggetto che li corrisponde, si pone il dubbio se a questi interessi siano applicabili i limiti di deducibilità di cui all'art. 96 del TUIR. Da un'interpretazione letterale dell'art. 96 del TUIR e dalla lettura che di esso ne fornisce l'Agenzia delle Entrate (cfr. circolare dell'Agenzia delle entrate n. 19/E del 2009) si evince che non tutti gli interessi passivi sono soggetti al limite di deducibilità ma solo quelli che derivano da rapporti aventi causa finanziaria. In sintesi, rientrano nella disciplina della deducibilità limitata solo gli interessi maturati sui rapporti aventi quale *ratio* sottostante quella di fornire ad una parte la disponibilità temporanea di un capitale, e cioè gli interessi cd. "corrispettivi". Alla luce di queste considerazioni, l'A. ritiene che debbano escludersi dal regime di parziale deducibilità gli interessi attivi negativi, in quanto non afferiscono ad indebitamento volontariamente contratto dall'impresa che li corrisponde e, quindi, questi saranno deducibili senza alcuna limitazione di sorta. Per simmetria, però, gli interessi attivi negativi corrisposti dal contribuente non andranno a ridurre gli interessi attivi positivi da questi ricevuti, ossia la prima soglia prevista dall'art. 96 del TUIR, al fine di commisurare il limite di deducibilità. In realtà, ai fini dell'applicazione dell'art. 96 del TUIR, in maniera del tutto speculare agli interessi passivi, assumono rilevanza solo gli interessi attivi derivanti da rapporti aventi causa finanziaria, ossia gli interessi corrispettivi. Le stesse considerazioni valgono anche per gli interessi attivi negativi corrisposti da soggetti finanziari di cui all'art. 96, comma 5, del TUIR, per i quali gli interessi passivi sono deducibili dalla base imponibile IRES nei limiti del 96% del loro ammontare. Al riguardo, si ricorda che per le banche e gli altri soggetti finanziari, a decorrere dall'esercizio in corso al 1° gennaio 2017, gli interessi passivi sono deducibili integralmente.

Infine, l'A. affronta il tema del trattamento ai fini IVA, sostenendo che dato il carattere meramente indennitario e l'assenza di una prestazione in capo al soggetto che riceve l'interesse attivo negativo, si deve per forza concludere per l'irrelevanza del pagamento di interessi attivi negativi, che andranno a costituire operazioni fuori campo IVA. (WR)

## Giurisprudenza

### Corte di Cassazione

#### **Redditi di impresa – Operazioni di *stock lending* – Deducibilità delle commissioni.**

Cass., sez. trib. 12 maggio 2017, n. 11872 nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it).

Nel contratto di *Stock Lending*, il prestito dei titoli si associa al diritto di percepire i relativi dividendi da parte del mutuatario, mentre il mutuante ha diritto al pagamento di una commissione in relazione al dividendo incassato.

Il contratto di *Stock Lending* trasferisce (temporaneamente) la titolarità del diritto al dividendo, per cui è previsto un costo di riscossione.

I costi sostenuti per l'operazione di *Stock Lending* debbono ritenersi indeducibili.

I giudici di legittimità hanno ritenuto l'operazione di *Stock Lending* paragonabile all'usufrutto di azioni (atteso che si tratti di un diritto di credito e non di un diritto reale), richiamando l'art. 109, comma 8, TUIR, che prevede l'ineducibilità del costo sostenuto quando si tratti di partecipazioni i cui dividendi siano esclusi da tassazione.

## **REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE**

### **Dottrina**

**“Premi di risultato ai dipendenti e *welfare* aziendale, tra chiarimenti applicabili e attesi”** di G. RENELLA e L. SANSEVERINO, in Corr. Trib. 21/2017, pag. 1671.

La Legge di bilancio 2017 ha apportato diverse modifiche alla disciplina introdotta dalla Legge di stabilità 2016 dei premi di risultato e di partecipazione agli utili corrisposti ai lavoratori dipendenti del settore privato, anche sotto forma di *welfare*. Per alcune di tali modifiche, tuttavia, sono necessari ulteriori chiarimenti da parte dell'Amministrazione finanziaria, in quanto si ritiene che non siano più sufficienti quelli già resi, d'intesa con il Ministero del lavoro, con la circolare n. 28/E del 2016.

Resta fermo che le predette modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2017 sono applicabili esclusivamente ai dipendenti che abbiano un reddito non superiore a 80.000 euro, come d'altronde anche le altre disposizioni contenute nella Legge di stabilità 2016.

In particolare, gli AA. esaminano la possibilità di riconoscimento del premio sotto forma, in tutto o in parte, di uno o più beni e servizi di cui al comma 4 dell'art. 51 del TUIR che, a loro avviso, presenta alcuni dubbi interpretativi. Infatti, nel caso in cui il dipendente si sia impegnato contrattualmente a corrispondere annualmente al proprio datore di lavoro un contributo utile a beneficiare di un automezzo ad uso promiscuo, non è chiaro se e come tale impegno influisca in tutto o in parte sulla possibile conversione del premio.

Analogamente, nel caso di sostituzione del premio con azioni assegnate per il tramite di un piano di azionariato diffuso, il legislatore sembrerebbe aver voluto superare, oltre al limite massimo agevolabile (euro 2.065,82), anche le altre condizioni previste in materia di piani di azionariato. Sembrerebbe, quindi, che le azioni ottenute per effetto della sostituzione del premio possano essere eventualmente anche riacquistate dalla società emittente, dal datore di lavoro o da altra società del gruppo, ovvero, in ogni caso, essere cedute entro i tre anni dalla relativa assegnazione senza che ciò possa in alcun modo essere operata una ripresa a tassazione. (SG)

**“La tassazione del TFR erogato ad un soggetto non fiscalmente residente tra prassi e giurisprudenza di legittimità”** di P. SANTARELLI e S. MENAGUALE, in Fisc. e comm. int. 6/2017, pag. 36.

Gli AA. commentano la sentenza della Corte di Cassazione n. 2441/2017 che afferma l'integrale imponibilità in Italia del TFR corrisposto da una società italiana ad un soggetto non fiscalmente residente. Il caso riguarda un contribuente fiscalmente residente nel Regno Unito al momento del pagamento del TFR, precedentemente assunto da una società italiana e che, pur avendo lavorato fuori dall'Italia in regime di distacco negli anni dal 2000 al 2004, si era visto tassare integralmente il TFR ricevuto alla cessazione del rapporto.

La citata sentenza si pone in contrasto sia con la prassi ministeriale (cfr. Ris. n. 341/2008) che con precedenti pronunce della stessa Corte di Cassazione. Finora, infatti, era consolidato l'orientamento che riconosceva la tassazione in Italia per la parte del TFR maturata in relazione al periodo in cui il dipendente aveva svolto in Italia la prestazione lavorativa, esentando quindi quella parte riferibile agli anni in cui aveva svolto la sua attività lavorativa all'estero.

Considerato che la sentenza in commento propone soluzioni contrastanti con la prassi consolidata e con i criteri OCSE in materia di *severance payment*, gli AA. auspicano un nuovo intervento chiarificatore da parte dell'Amministrazione finanziaria anche alla luce del nuovo Commentario OCSE, in particolare per le indennità diverse dal TFR. (SG)

**“Welfare aziendale: spunti di riflessione su detassazione dei premi e componenti esenti del reddito”** di G. SEPIO e G. SBARAGLIA, ne Il fisco 18/2017, pag. 1740.

L'articolo prende le mosse dalla nostra Circolare Informativa n. 1/2017 <sup>(2)</sup> che, in materia di premi di risultato e *welfare* aziendale, ha fornito alcuni interessanti spunti di riflessione in merito alle modalità di erogazione del premio di risultato e alla recente introduzione della lett. *f-quater*, nel comma 2 dell'art. 51 del TUIR, che prevede l'esclusione dal reddito di lavoro dipendente dei contributi o premi versati dal datore di lavoro per polizze extraprofessionali (*Long term care* – anche “LTC” e *Dread disease*) in favore del lavoratore, purché tale diritto sia previsto per la generalità dei dipendenti o categoria di essi. Gli AA. condividono la tesi del Consorzio in relazione alla possibilità di escludere dal reddito di lavoro del dipendente anche i contributi o premi versati in polizze previste in favore dei familiari a carico del dipendente. (SG)

**“Welfare aziendale e detassazione del premio di risultato nell'intersezione delle recenti novità legislative”** di A. TEA, in Boll. Trib. 6/2017, pag. 443.

L'A. esamina le novità introdotte dalla Legge di bilancio 2017 in materia di detassazione del premio di risultato e *welfare* aziendale, approfondendo gli aspetti maggiormente rilevanti in relazione ai vantaggi economici per i dipendenti e alle implicazioni sociali sottese. Con il potenziamento del sistema del *welfare* aziendale il legislatore ha mostrato – secondo l'A. – un'apprezzabile e moderna capacità di adeguamento alla realtà e una particolare propensione al sociale. Si assiste a un vigoroso rilancio dei *benefit*, intesi quali *flexible benefit*, capaci di consentire una maggior conciliazione dei tempi di vita-lavoro, una maggiore fidelizzazione del dipendente e una migliore politica retributiva. (SG)

### **Prassi Amministrativa**

**Redditi di lavoro dipendente – Erogazioni per il welfare aziendale – Esclusione dal reddito di lavoro dipendente – Deducibilità per il datore di lavoro – Condizioni.**

Interpello DRE Lombardia 29 novembre 2016, n. 954-1417/2016, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it).

In risposta ad una richiesta di interpello in materia di *welfare* aziendale, la DRE della Lombardia ha escluso la tassazione in capo ai dipendenti e ai componenti del Cda dei servizi di *welfare*, offerti dal datore di lavoro, ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett *f*, TUIR, perché è soddisfatta la condizione richiesta dalla norma di essere offerti alla generalità o a categorie di dipendenti e non “*ad personam*”. Il legislatore, infatti, a prescindere dall'utilizzo dell'espressione “alla generalità dei dipendenti” ovvero a “categorie di dipendenti”, non riconosce l'applicazione delle disposizioni elencate nel comma 2 dell'art. 51 del TUIR, ogni qualvolta le somme o servizi ivi indicati siano rivolti *ad personam* ovvero costituiscano dei vantaggi solo per alcuni e ben individuati lavoratori.

È irrilevante, inoltre, ai fini della non concorrenza al reddito di lavoro dipendente, la circostanza che i servizi aventi finalità ricreative siano corrisposti per iniziativa unilaterale del datore di lavoro o in base alla contrattazione.

Per quanto concerne la deducibilità delle spese sostenute dal datore di lavoro, l'Agenzia ha riconosciuto le condizioni per la deducibilità integrale dei relativi costi da parte del datore di lavoro ai sensi dell'art. 95 del TUIR. (EM)

---

<sup>2</sup> Circ. n. 1/2017 del 13 marzo 2017 del Consorzio Studi e Ricerche Fiscali Gruppo Intesa Sanpaolo.

**Redditi di lavoro dipendente – Premi di produttività – Sostituzione con *benefit* detassati in assenza dei requisiti – Rettifiche in sede di dichiarazione dei redditi.**

Ris. Agenzia delle entrate 9 giugno 2017, n. 67/E, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it).

L'Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti sulle modalità di compilazione dei modelli 730/2017 e redditi PF 2017, nel caso in cui la percezione di somme per premi di risultato sotto forma di *benefit* detassati sia avvenuta in assenza dei requisiti prescritti dall'art. 1, comma 182 ss., della L. 208/2015. Con detta legge viene riconosciuta ai dipendenti privati la facoltà di scegliere – oltre che di avvalersi della tassazione sostitutiva invece di quella ordinaria, optando per l'erogazione in denaro dei premi – di sostituire, in tutto o in parte, la corresponsione di tali emolumenti con la fruizione di *benefit* di cui all'art. 51, comma 2 e 3, TUIR, esclusi dal reddito di lavoro dipendente, con conseguente esenzione, entro i limiti dell'importo di premio agevolabile, da ogni forma di tassazione, subordinando detta conversione alla sussistenza dei requisiti prescritti per fruire del regime fiscale agevolato (cfr. Circ. Agenzia delle entrate n. 28/2016).

Qualora il sostituto d'imposta abbia riconosciuto erroneamente la detassazione dei *benefit*, in difetto dei presupposti spetta obbligatoriamente al dipendente rettificarne la tassazione in sede di dichiarazione dei redditi, secondo le modalità indicate nella risoluzione in esame. (EM)

**Redditi di lavoro dipendente – Rimborso del 50% dei costi sostenuti dai dipendenti per l'utilizzo promiscuo del proprio telefono cellulare – Trattamento fiscale.**

Ris. Agenzia delle entrate 20 giugno 2017, n. 74/E, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it).

L'Agenzia delle entrate ha chiarito che il rimborso del 50% dei costi sostenuti dal dipendente per l'utilizzo promiscuo del proprio telefono cellulare costituisce reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 51 comma 1, TUIR, con il conseguente obbligo per la società erogante, quale sostituto di imposta, di assoggettarla a ritenuta ex art. 23, DPR n. 600/73. (EM)

**Fondi pensione – Credito d'imposta in favore degli enti di previdenza obbligatoria e delle forme di previdenza complementare – Definizione della misura percentuale massima del credito d'imposta spettante.**

Prov. Agenzia delle entrate 21 giugno 2017, n. 1160001, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it).

L'Agenzia delle entrate ha disposto che il credito d'imposta a favore degli enti di previdenza obbligatoria e delle forme di previdenza complementare, spetta nella misura del 100% dell'importo richiesto in relazione alle domande presentate nel 2017. (EM)

## Giurisprudenza

### Tribunali

**Tassazione separata – Incentivi all'esodo – Riliquidazione dell'imposta dovuta – Eventuale imposta aggiuntiva a carico del lavoratore.**

Trib. di Roma, 13 aprile 2017, n. 3636, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it).

Con riferimento alle somme corrisposte a titoli di incentivo all'esodo, il sostituto d'imposta è tenuto a versare le sole imposte determinate all'atto della cessazione del rapporto di lavoro secondo l'aliquota provvisoria.

In caso di riliquidazione da parte dell'Amministrazione finanziaria, l'eventuale imposta aggiuntiva rimane a carico del lavoratore.

## IVA

### Dottrina

**“Estensione oggettiva e soggettiva dello *split payment*”** di M. PEIROLO, in Corr. Trib. 22/2017, pag. 1725.

Tra le misure introdotte dal D.L. 50/2017, convertito nella Legge 96/2017, assume particolare rilevanza quella che estende, con effetto dal 1° luglio 2017, l'ambito di applicazione dello *split payment*, attualmente limitato ad un numero circoscritto di soggetti.

In particolare, il sistema impositivo basato sul versamento diretto dell'imposta da parte del destinatario dei beni/servizi si applicherà ai soggetti pubblici compresi nell'Indice della Pubblica Amministrazione e a quelli che, pur non facendo parte della Pubblica Amministrazione, abbiano una elevata affidabilità fiscale.

Si tratta: delle società controllate direttamente dallo Stato; società controllate direttamente dagli enti pubblici territoriali; società controllate, direttamente o indirettamente, dai soggetti precedentemente indicati, ancorché compresi tra le Amministrazioni pubbliche; società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana, che sono società di primaria importanza e a liquidità elevata, operanti nei diversi settori dell'economia, e rappresentanti circa l'80% della capitalizzazione di mercato interna.

Da un punto di vista oggettivo non saranno più escluse dal regime speciale le prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.

Le maggiori perplessità riguardano l'effetto distorsivo determinato dall'esposizione finanziaria che si genera in capo ai fornitori dei soggetti tenuti a versare direttamente l'imposta all'erario, in considerazione del fatto che sulla base di tale meccanismo il fornitore addebita l'imposta al cessionario/committente, senza peraltro incassarla, determinando in capo allo stesso un'eccedenza di Iva detraibile derivante dall'impossibilità di compensare la propria Iva a debito con quella a credito. (EM)

### Prassi Amministrativa

#### **IVA – Versamento saldo IVA – Differimento dei termini – Chiarimenti.**

Ris. Agenzia delle entrate 20 giugno 2017, n. 73, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it).

Con la risoluzione in esame l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sulle nuove scadenze per il versamento del saldo annuale IVA: per i soggetti passivi con esercizio non coincidente con l'anno solare (ai fini delle imposte dirette) occorre avere riguardo alla scadenza del 30 giugno di cui all'art. 17, comma 1, del DPR n. 435/2001; è possibile posticipare ulteriormente il termine di versamento del saldo IVA al 30 luglio (31 luglio per il 2017), già differito al 30 giugno rispetto all'originaria scadenza del 16 marzo, corrispondendo la maggiorazione prevista dall'art. 17 comma 2 del DPR n. 435/2001. (EM)

### Giurisprudenza

#### Commissioni tributarie di merito

#### **IVA – Operazioni infragruppo – Determinazione del corrispettivo.**

Comm. trib. di Firenze 22 marzo 2017, n. 786/35/17, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it).

Per gli atti gratuiti infragruppo non può sussistere una presunzione assoluta di corrispettività, e non possono essere necessariamente inquadrati nell'ambito di un vero e proprio schema negoziale a prestazioni corrispettive.

Nella fattispecie in esame non è stato provato dall'Ufficio appellante il carattere corrispettivo dell'attribuzione patrimoniale, ed esso non poteva desumersi dalla mera gratuità dell'attribuzione stessa, dal momento che l'atto gratuito, unilateralmente posto in essere, muoveva da un interesse esplicitato (valutazione di opportunità economica connessa alla particolare congiuntura negativa del mercato), privo di ogni logica corrispettiva e, con questa motivazione, l'appello è stato respinto.

## **REGISTRO (Imposta di)**

### **Giurisprudenza**

#### **Corte di Cassazione**

#### **Registro (Imposta di) – Conferimento di ramo d'azienda in società e successiva cessione delle partecipazioni – Riqualficabilità in cessione d'azienda.**

Cass., sez. trib. 12 maggio 2017, n. 11873, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it).

La Corte di Cassazione conferma l'orientamento secondo il quale l'art. 20 del DPR n. 131/86 non è una norma antielusiva e, dunque, la riqualficazione degli atti di conferimento di azienda, seguiti dalla cessione delle quote della conferitaria, non richiederebbe la prova, da parte dell'Agenzia delle entrate, dell'intento elusivo in capo ai contribuenti, ma sarebbe legittimata dalla semplice applicazione dell'art. 20 citato quale norma sulla interpretazione degli atti.

Secondo la Corte, dunque, l'art. 20 consente di privilegiare, nell'individuazione del rapporto giuridico tributario da assoggettare ad imposta di registro, la sostanza sulla forma, per valorizzarne all'interno della fattispecie complessiva realizzata dalle parti – anche attraverso negozi collegati – la causa reale o concreta, al di là della forma utilizzata.

Pertanto, secondo i giudici di legittimità, nell'interpretazione degli atti dovrebbe darsi preminenza alla causa reale o alla effettiva regolamentazione degli interessi realmente perseguita dai contribuenti, e ciò legittimerebbe la riqualficazione dell'atto di conferimento d'azienda, seguito dalla cessione quote, in cessione d'azienda.

## **IRAP**

### **Dottrina**

**"IRAP 2017: nuovi principi contabili e problemi irrisolti "**, di L. GAIANI, ne Il fisco, 19/2017, pag.1821.

Il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 ha visto per la prima volta l'applicazione delle nuove regole contabili, introdotte nel Codice Civile dal D.Lgs. n. 139/2015 e recepite dai nuovi principi contabili OIC del 2016. Tra le varie modifiche l'A. prende in considerazione quella relativa all'eliminazione dell'area straordinaria dallo schema di Conto economico e la conseguente riclassifica dei proventi e oneri straordinari negli aggregati A) Valore della produzione e B) Costi della produzione. La novità ha impatto soprattutto sulla quantificazione della base imponibile IRAP, considerato che, in base a quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 446/97, la base imponibile IRAP per le società di capitali, eccetto quelle che operano in specifici settori come banche e assicurazioni, è determinata come differenza tra il valore e i costi della produzione, di cui agli aggregati A e B. In sostanza, i componenti straordinari classificati nei vecchi schemi di Conto economico nell'aggregato E), prima esclusi dalla base imponibile IRAP, adesso, per effetto dei nuovi schemi di Conto economico finiscono per essere attratti nella base imponibile del tributo regionale.

Al riguardo, l'art. 13-bis del D.Lgs. n. 244/2016, ha modificato l'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 446/1997, escludendo la rilevanza, tra i componenti "ex straordinari" iscritti nelle voci A) o B) del Conto economico, dei soli proventi ed oneri straordinari derivanti da trasferimenti di azienda o di rami d'azienda. Nel corso di questo intervento l'A. si domanda cosa succeda ai proventi e agli oneri straordinari non afferenti trasferimenti di azienda, per i quali il legislatore non ha dettato una specifica disciplina. Secondo l'A. la disposizione ha implicitamente confermato che tutti gli altri proventi ed oneri "ex straordinari" - diversi cioè da quelli relativi alle cessioni o trasferimenti di aziende - iscritti nelle voci A) e B) dei nuovi schemi di conto economico, devono ora essere considerati rilevanti ai fini della determinazione dell'imponibile IRAP.

Vengono, poi, analizzate alcune casistiche di proventi ed oneri "ex straordinari" per verificarne l'impatto sulla base imponibile IRAP della ricollocazione contabile prevista dal nuovo principio OIC 12. Tra le più interessanti si segnalano: i) la perdita definitiva di caparre e indennità varie pagate o percepite a seguito della rottura di contratti, componenti di carattere straordinario che in passato erano irrilevanti ai fini IRAP (perché iscritti in voci escluse e non correlati con componenti reddituali di altri esercizi) che ora diventano invece tassabili o deducibili a seconda del segno; ii) le sopravvenienze attive o passive derivanti da rettifiche di ricavi o di costi di esercizi precedenti, che ora sono contabilizzate tra i valori e i costi della produzione (aggregati A e B) e dovrebbero avere impatto sulla base imponibile IRAP sempreché si riferiscano a componenti che originariamente avevano avuto rilevanza; in caso contrario non dovrebbero rilevare; iii) le sopravvenienze iscritte per la correzione di errori contabili derivanti da costi dimenticati nell'esercizio di competenza, per le quali l'A. ritiene che, ancorché contabilizzate in voci rilevanti per il tributo regionale (B6, B7, B8 e B14), rimangano indeducibili e debbano essere comunque oggetto di una variazione in aumento. Al riguardo, infatti, l'art. 5 ultimo comma, del D.Lgs. n. 446/97, stabilisce che, indipendentemente dalla collocazione nel Conto Economico, i componenti positivi e negativi dell'imponibile IRAP sono accertati secondo i criteri di corretta imputazione temporale previsti dai principi contabili adottati dalla società. Ciò significa che il costo rilevato contabilmente fuori competenza (correzione di errore) non può essere dedotto nell'esercizio di iscrizione a Conto economico, anche se viene allocato in una voce rilevante.

Un'altra fattispecie analizzata riguarda lo stralcio di passività (finanziarie o commerciali) a seguito di ristrutturazioni di debito. Il principio contabile OIC 12, nella versione 2016, stabilisce che queste sopravvenienze attive, che fino al 2015 si rilevavano nella voce E20), sono ora da contabilizzare nell'area finanziaria (Voce C16)) del Conto economico. Secondo l'A. continuerebbero ad essere escluse da IRAP le sopravvenienze che emergono (in sede concorsuale o extraconcorsuale) a seguito della remissione parziale di un debito, considerando che l'OIC 12 (§ 92, 98 e Motivazioni alla base delle decisioni assunte), ha precisato che la ristrutturazione del debito origina componenti positivi di reddito di tipo finanziario da classificare nella voce C16) d) del Conto economico.

In precedenza, l'esclusione di tali proventi dal valore della produzione netta era stata sostenuta in via interpretativa dall'Amministrazione finanziaria (interpello DRE Marche n. 910-78/2015 e interpello Agenzia Entrate n. 954-688/2013) in forza della loro classificazione nella voce E20) del Conto economico.

Con riferimento all'unico caso di esclusione dalla rilevanza previsto dal legislatore e cioè quello dei trasferimenti di azienda, l'A. analizza la posizione del cessionario nel particolare caso in cui dall'operazione di trasferimento scaturisca un avviamento negativo (*badwill*). In particolare, ci si chiede se il rilascio del fondo iscritto a titolo di *badwill* dal cessionario sia irrilevante ai fini IRAP. A parere dell'A. la risposta dovrebbe essere positiva sia in termini letterali che sotto un profilo logico-sistematico.

L'A. affronta, poi, la questione della rilevanza del criterio del costo ammortizzato applicato nella valutazione dei crediti e debiti aventi durata superiore ai 12 mesi e si pone il problema del trattamento da riservare, ai fini IRAP, ai maggiori interessi attivi o passivi contabilizzati in luogo di proventi ed oneri ordinari o di quote di ammortamento di immobilizzazioni. Il principio di derivazione rafforzata dell'imponibile IRAP dalle regole civilistiche, di cui all'art. 5, ultimo comma, del D.Lgs. n. 446/97, comporta che questa diversa qualificazione bilancistica (interessi al posto di ricavi ed oneri finanziari al posto di costi) abbia piena efficacia anche per l'IRAP, non dovendosi procedere ad alcuna variazione in aumento o in diminuzione nel modello IRAP 2017.

Viene poi affrontato il tema della (ir) rilevanza dei componenti imputati a patrimonio netto, considerato che è stato disciplinato solo il regime transitorio mentre nulla è stato previsto per i

componenti imputati a patrimonio netto a regime. Solo per quelli imputati a patrimonio netto nell'esercizio 2016, a seguito dalla prima applicazione di tali principi, l'art. 13-*bis*, comma 7, lett. *b*), del DL n. 244/2016, si limita, infatti, a stabilire che questi concorrono alla formazione della base imponibile IRAP se, in base ai criteri contabili adottati in esercizi precedenti, sarebbero stati classificati in voci del Conto Economico rilevanti ai sensi dell'art. 5, D.Lgs. n.446/97.

Infine, viene affrontato il caso della deduzione del costo del lavoro del personale impiegato con contratti a tempo indeterminato, con particolare riferimento al caso degli incentivi all'esodo. Questi oneri, stanziati sotto forma di accantonamenti, dovrebbero rilevare quale costo deducibile ai fini IRAP all'atto del pagamento o meglio nell'esercizio in cui sorge l'obbligazione di pagamento da parte dell'azienda (e avviene quindi l'iscrizione tra i debiti), considerato che gli accantonamenti sono in genere in deducibili ai fini IRAP. (WR)

**Dottrina**

ALBANO G., IACHINI F., “Il credito di imposta “indiretto” per gli utili provenienti da soggetti esteri <i>black list</i> ” <b>(IRES)</b>	<b>Pag. 12</b>
ALBANO F., SPAZIANI R., “La <i>branch expection</i> tra criticità e prospettive” <b>(ACCORDI INTERNAZIONALI (Principi e norme generali))</b>	<b>“ 4</b>
ANTONELLI G., “Con la disciplina sul <i>carried interest</i> migliora la competitività del Paese” <b>(RENDITE FINANZIARIE)</b>	<b>“ 18</b>
ASCOLI G., PELLECCCHIA M., “Il credito d’imposta “indiretto”: modalità di calcolo in dichiarazione e problematiche di diritto transitorio” <b>(IRES)</b>	<b>“ 12</b>
AVOLIO D., DEVALLE A., “Il nuovo regime contabile e fiscale degli strumenti derivati” <b>(REDDITI DI IMPRESA)</b>	<b>“ 19</b>
CALAVENA S., “Gli strumenti derivati: riflessi fiscali a seguito delle modifiche contabili previste dal D. Lgs. n. 139/2015” <b>(REDDITI DI IMPRESA)</b>	<b>“ 20</b>
COMMITTERI G.M., SEBASTIANELLI M., “ <i>Patent box</i> : la riduzione del <i>foreign tax credit</i> può far perdere <i>appeal</i> all’incentivo” <b>(AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI)</b>	<b>“ 6</b>
DE ANGELIS F., RUGIERO W., “Transizione all’IFRS 9: profili fiscali della valutazione dei crediti verso la clientela delle banche” <b>(REDDITI DI IMPRESA)</b>	<b>“ 22</b>
DONESANA A.R., ANGELILLIS P., “ <i>Patent box</i> : aspetti dichiarativi” <b>(AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI)</b>	<b>“ 7</b>
FERRANTI G., “Chiarita la disciplina di <i>iper</i> e <i>super</i> -ammortamenti dei beni immateriali” <b>(REDDITI DI IMPRESA)</b>	<b>“ 22</b>
FRANCONI F., PREGAGLIA A., “Gli interessi attivi negativi: qualificazione giuridica e profili fiscali” <b>(REDDITI DI IMPRESA)</b>	<b>“ 24</b>
GABRIELLI R., FASOLINO A., “Il punto sul nuovo regime CFC” <b>(ACCORDI INTERNAZIONALI – Redditi transnazionali CFC)</b>	<b>“ 9</b>
GAIANI L., “IRAP 2017: nuovi principi contabili e problemi irrisolti” <b>(IRAP)</b>	<b>“ 30</b>
GIACONIA M., PREGAGLIA A., “Calcolo del reddito imponibile ai fini CFC: impatto dei principi contabili adottati dall’impresa controllata estera” <b>(ACCORDI INTERNAZIONALI – Redditi transnazionali CFC)</b>	<b>“ 9</b>
MASTROBERTI A., “Il trasferimento delle partecipazioni di controllo alla casa madre non interrompe il consolidato” <b>(IRES)</b>	<b>“ 13</b>

PAPOTTI R.A., MOLINARI F., “I finanziamenti infruttiferi infragruppo nell’ambito del <i>transfer pricing</i> ” <b>(ACCORDI INTERNAZIONALI (Principi e norme generali))</b>	Pag. 5
PEIROLO M., “Estensione oggettiva e soggettiva dello <i>split payment</i> ” <b>(IVA)</b>	“ 29
PENNESI M., D’AVOSSA M., “I primi accordi preventivi sul <i>Patent box</i> ” <b>(AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI)</b>	“ 7
PITRONE F., “L’Azione 4 del progetto BEPS e i suoi riflessi per il settore finanziario” <b>(ACCORDI INTERNAZIONALI (Principi e norme generali))</b>	“ 6
RENELLA G., SANSEVERINO L., “Premi di risultato ai dipendenti e <i>welfare</i> aziendale, tra chiarimenti applicabili e attesi” <b>(REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE)</b>	“ 26
ROLLE G., “Dividendi provenienti da regimi fiscali privilegiati, regime CFC e credito d’imposta indiretto” <b>(ACCORDI INTERNAZIONALI – Redditi transnazionali CFC)</b>	“ 10
ROSSI L., MASSAROTTO S., “Spunti di riflessione sulla qualificazione ai fini fiscali dei contratti assicurativi a contenuto finanziario” <b>(REDDITI DI CAPITALE)</b>	“ 17
SANTARELLI P., MENAGUALE S., “La tassazione del TFR erogato ad un soggetto non fiscalmente residente tra prassi e giurisprudenza di legittimità” <b>(REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE)</b>	“ 26
SEPIO G., SBARAGLIA G., “ <i>Welfare</i> aziendale: spunti di riflessione su detassazione dei premi e componenti esenti del reddito” <b>(REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE)</b>	“ 27
TEA A., “ <i>Welfare</i> aziendale e detassazione del premio di risultato nell’intersezione delle recenti novità legislative” <b>(REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE)</b>	“ 27
VECCHIO C., “ <i>Foreign tax credit</i> limitato: la Corte di giustizia UE ammette la doppia imposizione giuridica all’interno dell’Unione europea” <b>(ACCORDI INTERNAZIONALI – Redditi transnazionali CFC)</b>	“ 11
ZIZZO G., “La residenza nello scambio di partecipazioni mediante conferimento” <b>(IRES)</b>	“ 13

#### Prassi Amministrativa

Interpello DRE Lombardia 29 novembre 2016, n. 954-1417/2016 <b>(REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE)</b>	“ 27
Ris. Agenzia delle Entrate 24 maggio 2017, n. 62/E <b>(IRES)</b>	“ 14
Prov. Agenzia delle entrate 26 maggio 2017, n. 101573 <b>(ACCERTAMENTO (Principi e norme generali))</b>	“ 3
Ris. Agenzia delle entrate 8 giugno 2017, n. 65/E <b>(IRES)</b>	“ 15
Ris. Agenzia delle entrate 9 giugno 2017, n. 67/E <b>(REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE)</b>	“ 28

Ris. Agenzia delle Entrate 20 giugno 2017, n. 73/E <b>(IVA)</b>	<b>Pag. 29</b>
Ris. Agenzia delle entrate 20 giugno 2017, n. 74/E <b>(REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE)</b>	<b>“ 28</b>
Prov. Agenzia delle entrate 21 giugno 2017, n. 1160001 <b>(REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE)</b>	<b>“ 28</b>
Ris. Agenzia delle entrate 23 giugno 2017, n. 77/E <b>(IRES)</b>	<b>“ 15</b>

### Giurisprudenza

#### Corte di Giustizia UE

Corte di Giust. UE, sez. VI, 4 febbraio 2016, causa n. C-194/15 <b>(REDDITI DI CAPITALE)</b>	<b>“ 17</b>
Corte di Giust. UE, 8 marzo 2017, causa n. C-448/15 <b>(IRES)</b>	<b>“ 16</b>

#### Tribunali

Trib. di Roma, 13 aprile 2017, n. 3636 <b>(REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE)</b>	<b>“ 28</b>
---	-------------

#### Corte di Cassazione

Cass., sez. trib. 6 dicembre 2016, n. 24873 <b>(REDDITI DI CAPITALE)</b>	<b>“ 18</b>
Cass., sez. trib. 8 marzo 2017, n. 5943 <b>(ACCERTAMENTO (Principi e norme generali))</b>	<b>“ 3</b>
Cass., sez. trib. 12 maggio 2017, n. 11872 <b>(REDDITI DI IMPRESA)</b>	<b>“ 25</b>
Cass., sez. trib. 12 maggio 2017, n. 11873 <b>(REGISTRO (Imposta di))</b>	<b>“ 30</b>
Cass., sez. trib. 26 maggio 2017, n. 13282 <b>(ACCERTAMENTO (Principi e norme generali))</b>	<b>“ 4</b>
Cass., sez. trib. 27 giugno 2017, n. 15978 <b>(VIOLAZIONI E SANZIONI)</b>	<b>“ 8</b>
Cass. sez. trib. 28 giugno 2017, n. 16064 <b>(CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Commissioni tributarie)</b>	<b>“ 8</b>

Commissioni tributarie di merito

Comm. trib. reg. di Venezia, 16 novembre 2016, n. 54/5/16  
**(IRES)**

**Pag. 16**

Comm. trib. reg. di Milano, 10 marzo 2017, n. 1028/6/17  
**(IRES)**

**“ 16**

Comm. trib. reg. di Napoli, 20 marzo 2017, n. 2502/34/17  
**(IRES)**

**“ 16**

Comm. trib. reg. di Firenze, 22 marzo 2017, n. 786/35/17  
**(IVA)**

**“ 29**